

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

184° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 25 LUGLIO 1997

—————

INDICE

Commissioni riunite

5^a (Bilancio) e 10^a (Industria) *Pag.* 3

COMMISSIONI 5ª e 10ª RIUNITE**5ª (Programmazione economica, bilancio)****10ª (Industria, commercio, turismo)**

VENERDÌ 25 LUGLIO 1997

14ª Seduta

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
COVIELLO

Intervengono il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato BERSANI e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero LADU.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(2071-B) *Interventi urgenti per l'economia*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(473) PALUMBO. *Disciplina delle società fra professionisti*

(2556) COSTA e FIRRARELLO. *Disciplina delle società fra professionisti*

(Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge n. 2071-B)

Si riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta notturna del 22 luglio dopo la replica del relatore e del rappresentante del Governo.

Ha preliminarmente la parola il ministro BERSANI, il quale dichiara di accogliere favorevolmente la riformulazione dell'articolo 1 prevista dall'emendamento 1.6, del relatore riferito al disegno di legge n. 2071-B, assunto come testo base. Il Governo ritiene infatti positiva l'istituzione di un'apposita struttura presso il Ministero dell'industria che effettui il controllo sull'efficacia e sull'impatto occupazionale degli incentivi erogati a favore delle attività economiche e produttive. Data l'importanza e l'urgenza delle norme contenute nel disegno di legge n. 2071-B, ne sollecita una rapida approvazione, suggerendo che ad esso siano apportate esclusivamente correzioni di natura tecnica, intervenendo

su altre questioni degne di attenzione con appositi ordini del giorno che il Governo potrebbe accogliere.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al testo del disegno di legge n. 2071-B.

Il senatore WILDE illustra l'emendamento 1.4, teso a sopprimere l'articolo 1 ritenuto dalla sua parte politica non congruente.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 1.5 di contenuto identico all'emendamento 1.4, mentre gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 sono dati per illustrati.

Poichè il presidente COVIELLO annuncia che porrà ai voti gli emendamenti soppressivi dell'articolo 1, il senatore WILDE chiede la verifica del numero legale.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente COVIELLO pone quindi ai voti gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 di identico contenuto. Essi risultano respinti con unica votazione dalle Commissioni riunite.

Il relatore CAPONI illustra l'emendamento 1.6, dando contemporaneamente conto di alcune modifiche formali. Con esso si ottempera al parere della 1ª Commissione permanente, salvaguardando, però, il principio affermato dalla Camera dei deputati con l'istituzione di un'apposita struttura presso il Ministero dell'industria per il monitoraggio del rispetto delle finalità sottese alle agevolazioni al sistema industriale, della loro efficacia e del loro impatto occupazionale, monitoraggio di cui tale struttura ministeriale dovrà rendere conto alle Commissioni industria di Camera e Senato.

Il senatore VEGAS dichiara di ritenere la nuova formulazione dell'articolo 1 complessivamente soddisfacente, benchè sarebbero opportune ulteriori modifiche testuali.

In sede di dichiarazione di voto interviene il senatore GUBERT dicendosi favorevole all'istituzione di procedure per il controllo dell'efficacia delle agevolazioni; meglio, però, sarebbe che tale controllo fosse affidato ad autorità esterne al Governo.

Il senatore GIARETTA, nel dirsi complessivamente soddisfatto della riformulazione dell'articolo 1 effettuata dal relatore, rileva però elementi di sovrapposizione e contraddizione fra i commi 2 e 4 dell'emendamento 1.6 nuovo testo. Suggestisce, pertanto, la soppressione di uno dei due commi citati.

Poichè il relatore CAPONI non accede alla richiesta di modifica, il senatore VEGAS chiede la votazione per parti separate.

Il presidente COVIELLO pone quindi separatamente ai voti i singoli commi dell'emendamento 1.6 (nuovo testo) che, con separate votazioni, risultano tutti approvati; risultandone conseguentemente preclusi tutti i successivi emendamenti riferiti all'articolo 1.

Si passa all'articolo 2.

Dati per illustrati gli emendamenti 2.1, 2.3 e 2.4, il senatore GUBERT illustra l'emendamento 2.2.

Previo parere contrario del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU, con separate votazioni, sono quindi respinti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 che le Commissioni riunite approvano, poi, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all'articolo 3.

Il relatore CAPONI invita il presentatore al ritiro dell'emendamento 3.1, sul cui contenuto potrebbe, peraltro, concordare se non vi fosse la necessità di apportare al testo approvato dalla Camera dei deputati solo poche e circostanziate modifiche.

Il senatore MARINO dichiara di accogliere l'invito del relatore, pur dicendosi preoccupato per le risorse che così si sottraggono ai distretti industriali.

Dopo che il presidente COVIELLO ha invitato il senatore Marino a presentare un apposito ordine del giorno, che impegni il Governo a dare la priorità ai distretti nell'allocazione delle risorse disponibili, si passa ai successivi emendamenti.

Gli emendamenti 3.2 e 3.8, di identico contenuto, sono dati per illustrati e, previo parere contrario del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU, con unica votazione, sono respinti dalle Commissioni riunite.

L'emendamento 3.4, dato per illustrato, previo parere contrario del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU, è a sua volta respinto dalle Commissioni riunite.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 3.9, teso ad estendere alle altre aree interessate dai fondi comunitari gli interventi previsti nel secondo periodo del comma 7. A tale emendamento aggiunge firma il senatore WILDE.

In sede di dichiarazione di voto il senatore ASCIUTTI rileva come, con il comma 7 dell'articolo 3, si provveda al rifinanziamento di consorzi rivelatisi inefficienti e poco funzionali alle esigenze delle imprese.

Posto ai voti, previo parere contrario del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU, è quindi respinto l'emendamento 3.9.

Previo parere contrario del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU, con separate votazioni, sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 3.3, 3.5, 3.7 e 3.6.

Le Commissioni riunite approvano poi l'articolo 3 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il presidente COVIELLO avverte che l'articolo 4 non è stato modificato dalla Camera dei deputati e che si passerà, quindi, all'articolo 5.

Il senatore PACE aggiunge firma e dà per illustrato l'emendamento 5.10 che, previo parere contrario del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU, è quindi respinto.

Il senatore GUBERT illustra gli emendamenti 5.14 e 5.17, mentre gli emendamenti 5.2, 5.3 e 5.1 sono dati per illustrati. Previo parere contrario del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU, posti separatamente ai voti, i suddetti emendamenti sono quindi respinti dalle Commissioni riunite.

Il senatore DEMASI illustra l'emendamento 5.11, che è a sua volta respinto, previo parere contrario del Relatore e del Governo.

L'emendamento 5.4 è dichiarato inammissibile dal presidente COVIELLO, non essendo attinente a modifiche introdotte dalla Camera dei deputati rispetto al testo precedentemente approvato dal Senato.

Il senatore ASCIUTTI illustra quindi l'emendamento 5.8, chiedendo al relatore ragione della sua pregiudiziale contrarietà a tutti gli emendamenti presentati dall'opposizione.

Il senatore DEMASI, nell'illustrare l'emendamento 5.12, lamenta la fretta con cui si sta svolgendo la discussione di un disegno di legge così importante, e la preclusione che la maggioranza manifesta nei confronti di proposte emendative valide e motivate, facendo sì che il Senato si limiti sostanzialmente ad avallare quanto deciso dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore WILDE illustra gli emendamenti 5.5, 5.7 e 5.6, sottolineando innanzitutto l'incongruenza e l'inopportunità della normativa introdotta dalla Camera dei deputati (particolarmente per quanto riguarda la partecipazione dell'ASI al capitale della CIRI) e rilevando l'esigenza che il previsto regolamento sia almeno sottoposto alle competenti Commissioni della Camera e del Senato facendo in modo che il Parlamento non sia totalmente espropriato dei suoi poteri.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 5.16 teso a sopprimere il comma 6 con il quale si intende togliere spazio alla potestà di nomina della Regione Campania.

Sugli emendamenti 5.8, 5.5, 5.12 e 5.16, di contenuto identico, esprimono parere contrario il relatore CAPONI e il sottosegretario LADU, mentre il senatore DEMASI dichiara il proprio voto favorevole.

Il presidente COVIELLO accede quindi ad una richiesta di breve sospensione del senatore FERRANTE.

La seduta sospesa alle ore 10,40 riprende alle ore 10,45.

Il senatore GUBERT lamenta la presunta sostituzione di componenti della Commissione nel corso della seduta; ritiene, inoltre, che in una delle deleghe per la sostituzione depositate manchi la firma del capogruppo.

Il presidente COVIELLO, effettuate le opportune verifiche, rassicura il senatore Gubert sulla correttezza delle sostituzioni.

Il senatore WILDE chiede la verifica del numero legale.

Il presidente COVIELLO, constatata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 10,45, riprende alle ore 11,45)

Il presidente COVIELLO, dopo aver verificato il numero legale, pone in votazione l'emendamento 5.8, congiuntamente con il 5.5, 5.12 e 5.16, di identico contenuto, che risultano respinti.

Dopo che il relatore CAPONI, e il sottosegretario LADU hanno espresso parere contrario sull'emendamento 5.19, il senatore PALUMBO lo ritira.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 5.15, che, previ pareri contrari del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU, viene posto ai voti congiuntamente con gli emendamenti 5.13, 5.9 e 5.7, di identico contenuto, che risultano respinti.

Il presidente COVIELLO ritira l'emendamento 5.20, che viene fatto proprio dal senatore WILDE.

I senatori GUBERT e ASCIUTTI aggiungono la firma all'emendamento 5.20, sul quale esprimono parere contrario il relatore CAPONI e il sottosegretario LADU.

Dopo dichiarazione di voto favorevole da parte dei senatori GUBERT e WILDE l'emendamento 5.20 viene posto in votazione ed è respinto.

Il senatore PALUMBO ritira l'emendamento 5.18, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.

Con il parere contrario del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 5.6.

Con separate votazioni le Commissioni riunite approvano quindi gli articoli 5, 6 e 7 nel testo trasmesso dalla Camera.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 8.

Previ pareri contrari del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU sono posti separatamente ai voti gli emendamenti 8.2, 8.1 e 8.3, che risultano respinti.

Il senatore ASCIUTTI ritira l'emendamento 8.5, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno, sul quale preannunciano il proprio assenso i senatori DEMASI e PACE.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 8.6, sul quale esprimono parere contrario il relatore CAPONI e il sottosegretario LADU.

I senatori DEMASI, PACE e WILDE dichiarano di aggiungere la propria firma all'emendamento 8.6, che viene posto ai voti ed è respinto.

Viene altresì respinto, previ pareri contrari del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU, l'emendamento 8.4.

Il senatore ASCIUTTI ritira l'emendamento 8.0.1, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'articolo 8 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 9.

Il senatore WILDE illustra l'emendamento 9.4, sul quale esprimono parere contrario il relatore CAPONI e il sottosegretario LADU.

L'emendamento 9.4 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Con il parere contrario del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 9.3, 9.5, 9.7, 9.6, 9.8 e 9.9.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 9.2 che, previ pareri contrari del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU, viene posto ai voti ed è respinto.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 9.1 che, previ pareri contrari del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU, viene posto ai voti ed è respinto.

Con il parere contrario del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 9.10, 9.12, 9.11, 9.13 e 9.15.

Il presidente COVIELLO illustra l'emendamento 9.16, di contenuto essenzialmente tecnico.

Con il parere favorevole del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU l'emendamento 9.16 viene quindi posto ai voti ed è approvato.

L'emendamento 9.14 è dichiarato inammissibile.

Viene quindi approvato l'articolo 9 nel testo modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 10.

Con il parere contrario del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU viene posto ai voti e respinto l'emendamento 10.3.

Il senatore WILDE illustra l'emendamento 10.2, sul quale esprimo-
no parere contrario il relatore CAPONI e il sottosegretario LADU.

L'emendamento 10.2 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Il senatore VIVIANI illustra l'emendamento 10.1.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole del senatore GUBERT e del senatore PAPPALARDO, il senatore WILDE aggiunge la propria firma all'emendamento.

Il senatore FERRANTE invita il proponente al ritiro dell'emendamento, sul quale dichiara altrimenti il proprio voto contrario.

L'emendamento 10.1 viene quindi posto in votazione con il parere contrario del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU e risulta respinto.

Con il parere contrario del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 10.4.

Il senatore GUBERT illustra gli emendamenti 10.10 e 10.11 che, previ pareri contrari del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU, sono posti separatamente ai voti e respinti.

Con il parere contrario del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 10.5, 10,8, 10.7 e 10.6.

Il presidente COVIELLO illustra l'emendamento 10.13, dal contenuto essenzialmente tecnico.

Il senatore GUBERT illustra il proprio emendamento 10.12, di contenuto identico al 10.13.

Previ pareri favorevoli del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU gli emendamenti 10.13 e 10.12 sono posti congiuntamente in votazione e sono approvati.

Con il parere contrario del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU è posto in votazione e respinto l'emendamento 10.9.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'articolo 10 nel testo modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 11.

Con il parere contrario del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 11.1 e 11.2.

Viene quindi approvato l'articolo 11 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Previo parere contrario del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU viene posto ai voti e respinto l'emendamento 12.1.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'articolo 12 nel trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il senatore DEMASI illustra l'emendamento 12.0.4, sul quale esprimono parere contrario il relatore CAPONI e del sottosegretario LADU.

L'emendamento 12.0.4 viene quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore ASCIUTTI ritira l'emendamento 12.0.1 riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.

È altresì ritirato l'emendamento 12.0.2, mentre gli emendamenti 12.0.3 e 12.0.5, di identico contenuto, sono posti congiuntamente in votazione con il parere contrario del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU e sono respinti.

Il senatore GUBERT ritira l'emendamento 12.0.7, preannunciando il proprio assenso all'ordine del giorno annunciato dal senatore Asciutti.

L'emendamento 12.0.6 è dichiarato inammissibile.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 13.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 13.1, sul quale il senatore ASCIUTTI dichiara di apporre la propria firma.

L'emendamento 13.1 viene posto in votazione congiuntamente con il 13.2, di contenuto identico, con il parere contrario del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU, ed è respinto.

Con il parere contrario del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 13.4 e 13.3.

L'emendamento 13.5 è dichiarato inammissibile.

Viene quindi approvato l'articolo 13 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 14.

Il senatore GUBERT illustra gli emendamenti 14.3 e 14.2.

I senatori ASCIUTTI, DEMASI e PACE aggiungono la firma all'emendamento 14.3 che, previ pareri contrari del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU, viene posto in votazione ed è respinto.

È altresì respinto, sempre con il parere contrario del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU e dopo una dichiarazione di voto favorevole da parte del senatore GUBERT, l'emendamento 14.2.

L'emendamento 14.1 è dichiarato inammissibile.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 14.4 che, con il parere contrario del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU, è posto ai voti e respinto.

Viene quindi approvato l'articolo 14 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Dopo che il presidente COVIELLO ha dichiarato inammissibile l'emendamento 15.1, le Commissioni riunite approvano l'articolo 15 nel testo trasmesso dalla Camera.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 16.

Il senatore RIPAMONTI ritira l'emendamento 16.2.

Il senatore WILDE illustra l'emendamento 16.3, al quale aggiungono la propria firma i senatori DEMASI e PACE.

Con il parere contrario del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU e dopo dichiarazioni di voto favorevole da parte dei senatori GUBERT e WILDE l'emendamento 16.3 viene posto ai voti ed è respinto.

Con il parere contrario del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU è posto ai voti e respinto l'emendamento 16.1.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 16.5.

Il senatore MORANDO dichiara il proprio voto contrario.

Esprimono altresì parere contrario il relatore CAPONI e il sottosegretario LADU, il quale fa presente che la precisazione introdotta con l'emendamento risulta superflua.

L'emendamento 16.5 viene quindi ritirato.

Le Commissioni riunite approvano successivamente l'articolo 16 nel testo trasmesso dalla Camera.

Il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 17.2, sul quale il relatore CAPONI esprime parere contrario.

Il sottosegretario LADU invita i proponenti al ritiro dell'emendamento e alla sua trasformazione in un ordine del giorno.

Il senatore RIPAMONTI insiste per la votazione dell'emendamento, dopo analogo invito al ritiro rivolto dal senatore Ferrante.

Dopo una dichiarazione di voto contrario da parte del senatore GUBERT e di astensione da parte del senatore ASCIUTTI l'emendamento 17.2 è posto ai voti e respinto.

Il senatore MARINO ritira l'emendamento 17.6, trasformandolo in un ordine del giorno.

Sono ritirati gli emendamenti 17.100 e 17.3.

Con il parere contrario del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU è posto ai voti e respinto l'emendamento 17.4.

Il presidente COVIELLO ritira l'emendamento 17.9, trasformandolo in un ordine del giorno.

L'emendamento 17.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 17.5, sul quale esprimono parere contrario il relatore CAPONI e il sottosegretario LADU.

L'emendamento 17.5 viene quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 17.7, al quale aggiungono la propria firma i senatori MORO e WILDE.

L'emendamento 17.7 viene quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU ed è respinto.

È altresì respinto con il parere contrario del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU l'emendamento 17.8.

Dopo aver verificato, su richiesta del senatore WILDE, il numero legale, il presidente COVIELLO pone in votazione l'articolo 17 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, che viene approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 18.

Con il parere contrario del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU è posto ai voti e respinto l'emendamento 18.1.

Sull'emendamento 18.4 esprimono parere favorevole il relatore CAPONI e il sottosegretario LADU.

Dopo una dichiarazione di voto contraria da parte del senatore VEGAS, l'emendamento 18.4 viene posto ai voti ed è approvato.

Sono quindi posti separatamente in votazione e respinti, previ pareri contrari del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU, gli emendamenti 18.2 e 18.3.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'articolo 18 nel testo modificato.

Il presidente COVIELLO ricorda che gli articoli 19 e 20 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati e avverte che si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 21.

Con il parere contrario del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU viene posto ai voti e respinto l'emendamento 21.1.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 21.2, sul quale esprimono parere contrario il relatore CAPONI e il sottosegretario LADU.

L'emendamento 21.2 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'articolo 21 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 22.

Il senatore GIARETTA illustra l'emendamento 22.2, di contenuto identico al 22.1 del relatore.

Gli emendamenti 22.2 e 22.1 sono quindi posti ai voti congiuntamente con il parere favorevole del sottosegretario LADU e risultano approvati.

È approvato altresì, con il parere favorevole relatore CAPONI e del sottosegretario LADU l'emendamento 22.3.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'articolo 22 nel testo modificato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 23.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 23.4, al quale aggiungono la propria firma i senatori DEMASI, PACE e VEGAS.

Il relatore CAPONI e il sottosegretario LADU esprimono parere contrario.

Il senatore GIARETTA dichiara voto contrario sull'emendamento, pur esprimendo forti perplessità sul contenuto dell'articolo 23.

Si associa a tali considerazioni il senatore MORANDO.

Il senatore VIVIANI ritira il proprio emendamento 23.1, di contenuto identico al 23.4 e al 23.3, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.

Gli emendamenti 23.4 e 23.3 sono quindi posti ai voti congiuntamente e risultano respinti.

È altresì respinto, con il parere contrario del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU, l'emendamento 23.2.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'articolo 23 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 24.

Il presidente COVIELLO ricorda che la 1ª Commissione ha formulato parere contrario sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 24.

I senatori ASCIUTTI e VEGAS esprimono perplessità sul parere della 1ª Commissione.

Il senatore PAPPALARDO chiarisce le motivazioni del parere contrario della 1ª Commissione sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 24.

Il senatore RIPAMONTI ritira l'emendamento 24.4.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti, con il parere contrario del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU, gli emendamenti 24.8 e 24.1, che risultano respinti.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 24.9, finalizzato ad inserire nel disegno di legge n. 2071-B il contenuto del disegno di legge n. 2556.

Dopo che il relatore CAPONI e il sottosegretario LADU hanno espresso parere contrario sull'emendamento 24.9, il senatore GUBERT lo ritira.

L'emendamento 24.10 è dichiarato inammissibile.

Il senatore PALUMBO ritira l'emendamento 24.13, trasformandolo in un ordine del giorno.

Con il parere contrario del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU, è posto ai voti e respinto l'emendamento 24.7.

Il sottosegretario LADU esprime parere favorevole sull'emendamento 24.6 a condizione che prima delle parole «con il Ministro della sanità» siano inserite quelle «per quanto di competenza».

L'emendamento 24.6 viene quindi posto ai voti nel testo modificato con il parere favorevole del RELATORE ed è approvato.

Il sottosegretario LADU esprime parere favorevole sull'emendamento 24.14, su cui il relatore CAPONI si rimette alle Commissioni riunite.

L'emendamento 24.14 viene quindi posto ai voti ed è approvato.

L'emendamento 24.3 viene ritirato.

Il senatore MORO illustra l'emendamento 24.12, sul quale esprimono parere contrario il relatore CAPONI e il sottosegretario LADU.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore GUBERT l'emendamento 24.12 è posto ai voti e respinto.

È altresì respinto, con il parere contrario del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU, l'emendamento 24.11

Il senatore RIPAMONTI ritira l'emendamento 24.5.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI fa proprio l'emendamento 24.2, sul quale esprimono parere contrario il relatore CAPONI e il sottosegretario LADU.

L'emendamento 24.2 viene quindi posto ai voti e respinto.

Dopo dichiarazioni di voto contrario da parte dei senatori ASCIUTTI e GUBERT viene quindi posto ai voti nel testo modificato l'articolo 24 che, dopo prova e controprova, risulta approvato.

Si passa all'articolo 25.

L'emendamento 25.1, soppressivo dell'articolo 25, viene dato per illustrato e, previo parere contrario del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU, è respinto dalle Commissioni riunite.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 25.2, teso a ridurre da 50 a 25 il limite massimo di soci delle cooperative di produzione e lavoro e di consumo al di sotto del quale il Ministro del lavoro può autorizzare l'iscrizione.

A seguito di una precisazione al riguardo fornita dal presentatore, la senatrice FUMAGALLI CARULLI dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento.

Previo parere contrario del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU, l'emendamento 25.2 è quindi respinto, mentre è approvato l'articolo 25 nel testo della Camera.

È altresì approvato dalle Commissioni riunite l'articolo 26 come pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

Si passa all'articolo 27.

Il senatore ASCIUTTI illustra l'emendamento 27.1, soppressivo dell'articolo, dichiarando che con esso si punta a tutelare il disegno e il modello industriale.

Il senatore DEMASI aggiunge firma a tale emendamento.

Interviene quindi la senatrice FUMAGALLI CARULLI, ricordando come in tutta Europa il disegno e il modello industriale siano tutelate dal diritto d'autore. Un libro verde dell'Unione europea, peraltro, risalente a circa due anni fa, prevede l'estensione del diritto d'autore a tali

opere; abrogare la norma recentemente introdotta dal Parlamento, quindi, si pone in contrasto con gli interessi del Paese nel contesto europeo, interessi che postulano per una prevalenza del diritto degli ideatori di opere di ingegno nei confronti di quello dei contraffattori di tali opere. Lamenta inoltre la stesura confusa della norma anche sul piano formale, manifestando stupore per l'atteggiamento favorevole assunto dai rappresentanti del Ministero dell'industria.

Il senatore GUBERT illustra quindi l'emendamento 27.3, anch'esso soppressivo dell'articolo, ricordando, fra l'altro, le riconosciute capacità innovative delle piccole e medie imprese che non necessitano quindi di questo tipo di interventi.

Il relatore CAPONI, nell'affermare che le argomentazioni della senatrice Fumagalli Carulli meritano attenzione, ritiene comunque che le opere dell'ingegno vadano messe a disposizione dell'intera collettività. A tutela del disegno e del modello industriale, resta comunque una durata della protezione giuridica adeguata; esprime quindi parere contrario agli emendamenti 27.1 e 27.3 di contenuto identico.

Dopo che il sottosegretario LADU ha espresso a sua volta parere contrario su tali emendamenti, il presidente COVIELLO ricorda doverosamente i rilievi critici espressi sul merito dell'articolo 27 dalla 1ª e dalla 2ª Commissione permanente.

In sede di dichiarazione di voto interviene il senatore VEGAS, ricordando come nei paesi industriali avanzati il diritto d'autore si ponga sempre più alla base dello sviluppo economico. Le opere dell'ingegno non vanno quindi penalizzate, tanto più di fronte ai fenomeni di globalizzazione in atto, nel cui contesto l'Italia non può certo pensare di competere con i paesi in via di sviluppo. La sua parte politica voterà quindi a favore degli emendamenti soppressivi dell'articolo 27.

Il senatore GUBERT chiede la verifica del numero legale.

Verificata la presenza del numero legale gli emendamenti 27.1 e 27.3 sono quindi posti ai voti e respinti con unica votazione dalle Commissioni riunite.

Sono quindi dati per illustrati e posti ai voti, previo parere contrario del relatore CAPONI e del sottosegretari LADU, gli emendamenti 27.4 e 27.2 che risultano a loro volta respinti.

Le Commissioni riunite approvano l'articolo 27 nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Si passa all'articolo 28.

Il senatore RIPAMONTI ritira l'emendamento 28.1, mentre l'emendamento 28.2 viene fatto proprio dal senatore GIARETTA che successi-

vamente lo ritira trasformandolo in ordine del giorno. È parimenti ritirato l'emendamento 28.3.

Le Commissioni riunite approvano poi l'articolo 28.

Si passa all'articolo 29.

Gli emendamenti 29.3, 29.1 e 29.2 sono dati per illustrati e previo parere contrario del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU, con separate votazioni, sono respinti.

Si passa alla votazione dell'articolo 29, sulla quale il senatore WILDE chiede la verifica del numero legale.

Verificata la presenza del numero legale il presidente COVIELLO pone ai voti l'articolo 29 che risulta approvato dalle Commissioni riunite.

È parimenti approvato nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati l'articolo 30, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Si passa all'articolo 31.

Il senatore Athos DE LUCA aggiunge la propria firma e illustra l'emendamento 31.2 che dichiara di non ritirare considerando la questione di particolare rilevanza.

Su invito del relatore CAPONI, il senatore MARINO ritira quindi l'emendamento 31.1.

È poi respinto l'emendamento 31.2.

L'articolo 31 è quindi posto ai voti e approvato dalle Commissioni riunite.

Si passa all'articolo 32.

Il senatore ASCIUTTI illustra l'emendamento 32.1, volto a sopprimere l'articolo.

Previo parere contrario del relatore CAPONI e del sottosegretario LADU all'emendamento 32.1, è posto ai voti ed approvato il mantenimento dell'articolo 32.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il senatore MARINO illustra il seguente ordine del giorno:

«Le Commissioni riunite 5^a e 10^a del Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2071-B,

in relazione a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 3

impegnano il Governo

a provvedere – con la legge finanziaria per il 1998 – ad incrementare la dotazione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1992, n. 46, al fine di non sottrarre risorse agli interventi di cui al comma 6 dello stesso articolo;

a destinare parzialmente le eventuali disponibilità residue di cui ai capitoli 7556 e 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1997 e comunque a provvedere –in sede di bilancio per gli anni 1998-2000 ad incrementare la dotazione dei corrispondenti capitoli al fine di consentire l'installazione ai valichi di frontiera di sistemi per la rilevazione della radioattività dei metalli importati di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 231, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 421».

(0/101/2071-B/5 e 10)

MARINO

Il ministro BERSANI dichiara di accogliere tale ordine del giorno e il senatore MARINO non insiste per la votazione.

Il senatore PALUMBO illustra l'ordine del giorno n. 0/14/2071-B/5^a e 10^a

«Le Commissioni riunite 5^a e 10^a del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2071-B,

premesso che l'articolo 5, comma 7 prevede una delegificazione della disciplina relativa al programma di ricerca aeronautica di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184,

impegnano il Governo

a che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'adozione del regolamento, si attenga ai seguenti principi e criteri:

a) rilancio dell'attività del CIRA come centro di ricerca nazionale con proiezione internazionale, in un contesto di valorizzazione del rapporto con l'area territoriale campana anche attraverso accordi di programma con la regione Campania, con gli enti locali e le istituzioni scientifiche;

b) efficace coordinamento delle attività aeronautiche e spaziali di CIRA e ASI, tra piano spaziale nazionale e programma nazionale di ricerca aerospaziale, con agili strumenti di programmazione e affidamento, anche modificativi o sostitutivi della convenzione in essere;

c) snellimento degli organi direttivi della CIRA nonchè degli organi di valutazione, controllo e di consulenza tecnico-scientifica garantendo, in tali organi, adeguata rappresentanza della regione Campania;

d) definizione di una procedura certa per i rapporti tra Stato e CIRA sul piano contabile, anche con l'adozione da parte della CIRA di un regolamento interno in materia di amministrazione, contabilità e finanza da sottoporre all'approvazione del MURST».

(0/14/2071-B/5 e 10)

PALUMBO

Poichè il ministro BERSANI dichiara di accogliere l'ordine del giorno n. 0/14/2071-B/5^a e 10^a, il presentatore non insiste per la sua votazione.

Il presidente COVIELLO illustra l'ordine del giorno n. 0/12/2071-B/5^a e 10^a:

«Le Commissioni riunite 5^a e 10^a del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2071-B,

premessi che l'articolo 3 prevede una modifica della disciplina in favore delle piccole e medie imprese di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317;

l'articolo 5, comma 7, prevede una delegificazione della disciplina relativa al programma di ricerca aeronautica di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184;

l'articolo 8, commi 2, 3, 4 e 5, prevede l'applicazione di forme di incentivi automatici anche nel territorio nazionale non rientrante nelle aree depresse;

l'articolo 17, comma 4, prevede il riutilizzo delle somme derivanti da economie per un progetto speciale promozionale da effettuarsi nelle aree interne del Mezzogiorno;

impegnano il Governo

1) in relazione all'articolo 3, comma 5, a che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato eserciti l'attribuzione conferitagli relativamente alla modalità di concessione delle agevolazioni e rinvii le modifiche normative all'attivazione del procedimento di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

2) in relazione all'articolo 5, comma 7, a che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con l'adozione del regolamento indicato nella disposizione, si attenga ai seguenti principi e criteri:

a) rilancio dell'attività del CIRA come centro di ricerca nazionale con proiezione internazionale, in un contesto di valorizzazione del rapporto con l'area territoriale campana anche attraverso accordi di programma con la regione Campania, con gli enti locali e le istituzioni scientifiche;

b) efficace coordinamento delle attività aeronautiche e spaziali di CIRA e ASI, tra piano spaziale nazionale e programma nazionale di ricerca aerospaziale, con agili strumenti di programmazione e affidamento, anche modificativi o sostitutivi della convenzione in essere;

c) snellimento degli organi direttivi della CIRA nonchè degli organi di valutazione, controllo e di consulenza tecnico-scientifica garantendo, in tali organi, adeguata rappresentanza della regione Campania;

d) definizione di una procedura certa per i rapporti tra Stato e CIRA sul piano contabile, anche con l'adozione da parte della CIRA di un regolamento interno in materia di amministrazione, contabilità e finanza da sottoporre all'approvazione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica;

3) in relazione all'articolo 8, commi 2 e 3, a che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato individui l'oggetto della misura e l'investimento da beneficiare in analogia alla disciplina degli incentivi automatici disciplinati dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 341, salvo a disporre un tetto massimo di 200 milioni per beneficiario, al fine di garantire l'accesso al beneficio ad un molteplicità di imprese;

4) in relazione all'articolo 17, comma 4, a che il Ministro per le politiche agricole concordi con al Conferenza Stato regioni il programma speciale promozionale e preveda il diretto coinvolgimento delle regioni interessate alla sua attuazione, attivandosi per l'utilizzazione di risorse non impegnate assegnate a partire fin dalla delibera CIPE del 3 agosto 1988».

(0/12/2071-B/5 e 10)

COVIELLO

Il ministro BERSANI dichiara di accogliere tale ordine del giorno, intendendo però il punto 3 riferito esclusivamente alle procedure della legge n. 341 del 1995.

Il presidente COVIELLO, prendendo atto della posizione del Ministro, non insiste per la votazione.

Il presidente COVIELLO illustra, quindi, il seguente ordine del giorno:

«Le Commissioni riunite 5^a e 10^a del Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2071-B,

premesso che

tale disegno di legge contiene molteplici misure di modifica e di rifinanziamento degli incentivi al sistema produttivo, tra cui quelle relative agli incentivi automatici e ad una loro omogeneizzazione con quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

il CIPE, con delibera del 18 dicembre 1996, recante il riparto alle regioni dell'annualità 1997 destinata alle agevolazioni ai progetti in-

dustriali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488 ha innovato i preesistenti criteri di riparto, elevando fino al 90 per cento la ponderazione della popolazione residente, abbassando al 10 per cento quella del tasso di disoccupazione ed omettendo ogni considerazione, diversamente dal riparto effettuato per le annualità precedenti, per la domanda effettiva di finanziamenti;

per effetto di tale riparto, è risultato assegnato a due sole regioni circa la metà delle risorse complessive ed è derivata una distorsione del meccanismo d'asta a scala meridionale, che si è riflesso sugli esiti delle graduatorie regionali approvate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il 30 giugno 1997 e dove, senza alcun riferimento possibile con la qualità e la redditività dei progetti, tutti istruiti positivamente dagli istituti finanziari convenzionati, nella maggioranza delle regioni del centro-nord e in poche regioni del Mezzogiorno è stato finanziato dal 75 al 100 per cento delle domande, mentre nella maggioranza delle regioni meridionali è stato finanziato meno del 50 per cento;

non appare congruo, nella distribuzione di fondi settoriali, far pesare eccessivamente indicatori che sono significativi per ripartire fondi a livello di programmazione generale;

sembra opportuno, nella scelta e ponderazione di indicatori per il riparto di fondi alle imprese produttive, tener conto del potenziale produttivo esistente, in considerazione del fatto che questo esprime fabbisogni per ampliamenti, ammodernamenti, innovazioni e che, a tal fine, si può inserire, col giusto peso, nella ponderazione riferita alle regioni dell'obiettivo 1, il rapporto tra addetti alle industrie estrattive e manifatturiere e la popolazione residente, come desunti dai censimenti od a statistiche più recenti;

impegnano il Governo

a considerare la possibilità di destinare ulteriori risorse al finanziamento dei progetti industriali ammessi alle graduatorie 1997 delle regioni dell'obiettivo 1, con particolare riguardo a quelle che hanno registrato, nella prima assegnazione, una copertura inferiore al 50 per cento delle domande istruite positivamente, eventualmente riprogrammando capitoli di spesa del quadro comunitario di sostegno con bassi tassi di utilizzo;

a riesaminare e stabilizzare i criteri di riparto delle annualità di finanziamento delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, adottando, con riferimento alle regioni dell'obiettivo 1, una più equilibrata ponderazione della popolazione residente, del tasso di disoccupazione e di indicatori rappresentativi della domanda effettiva, a livello regionale, dei finanziamenti e, quindi del potenziale produttivo esistente».

(0/1/2071-B/5 e 10)

MICELE, COVIELLO

Il ministro BERSANI accoglie tale ordine del giorno, sulla cui votazione i presentatori non insistono.

Il senatore ASCIUTTI illustra il seguente ordine del giorno, cui aggiungono firma i senatori DEMASI e GUBERT:

«Le Commissioni riunite 5^a e 10^a del Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2071-B,

premesso che l'articolo 8 del disegno di legge modifica la disciplina degli incentivi alle imprese in forma automatica

impegnano il Governo

a estendere la concessione delle agevolazioni alle piccole e medie imprese, situate nelle restanti zone del territorio nazionale nella misura consentita dall'Unione Europea. A tal fine, a partire dall'esercizio finanziario 1998, sarà previsto, nella legge finanziaria, un apposito stanziamento preordinato alla esclusiva copertura delle domande presentate dalle piccole e medie imprese relative ad iniziative di investimento localizzate fuori dalle aree depresse del territorio nazionale.

Per la revoca delle agevolazioni dovranno applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2 e 3 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

Le predette agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni di carattere regionale, nazionale e comunitario.

Le somme restituite, a seguito di revoca delle agevolazioni, dovranno essere versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle disponibilità previste per gli interventi di cui al presente comma. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni dovrà costituire titolo per l'iscrizione a ruolo delle somme utilizzate come credito d'imposta e dei relativi interessi e sanzioni».

(0/13/2071-B/5 e 10) NOVI, ASCIUTTI, SELLA DI MONTELUCE, DEMASI, GUBERT

Il ministro BERSANI accoglie tale ordine del giorno sulla cui votazione i presentatori non insistono.

Il senatore DEMASI illustra il seguente ordine del giorno:

«Le Commissioni riunite 5^a e 10^a del Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2071-B,

in relazione al contenuto dell'articolo 9 afferente la necessità di predisporre e disciplinare il completamento del programma generale di metanizzazione;

osservato che in alcune regioni, come ad esempio la Sardegna, non è ancora possibile l'utilizzo del metano come combustibile domestico e fonte energetica produttiva,

impegnano il Governo

a predisporre entro il 31 dicembre 1997 misure di riduzione tariffaria delle fonti energetiche alternative usate in sostituzione del metano».

(0/2/2071-B/5 e 10) MULAS, DEMASI, COZZOLINO, PONTONE, COLLINO, MONTELEONE

Poichè il ministro BERSANI dichiara di non accoglierlo, tale ordine del giorno viene posto ai voti ed è respinto dalle Commissioni riunite.

Il senatore PAPPALARDO illustra il seguente ordine del giorno:

«Le Commissioni riunite 5^a e 10^a del Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2071-B,

premesso che nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati è stato introdotto l'articolo 9, che autorizza la spesa di mille miliardi, nel triennio 1997-1999, al fine di consentire il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;

osservato che nell'articolo citato si fa esplicito riferimento al piano di metanizzazione di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, che al quarto comma, punto 3), individua espressamente, tra le opere finanziabili, gli adduttori di collegamento delle reti cittadine o consortili alla rete nazionale dei metanodotti;

considerato che al comma 2, dell'articolo 9 del provvedimento in esame, tra le priorità cui deve attenersi il CIPE, per la concessione e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi, non sono indicate in modo esplicito le opere di adduzione e che questa mancata esplicitazione potrebbe dar luogo all'insorgenza di dubbi interpretativi riguardo alla possibilità di finanziamento di opere indispensabili ai fini dell'attuazione del programma stesso,

impegnano il Governo

a considerare finanziabili, in sede di attuazione delle disposizioni concernenti lo stanziamento per il triennio 1997-1999 finalizzato all'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, anche le spese relative alla realizzazione delle opere di adduzione».

(0/3/2071-B/5 e 10) MICELE, LARIZZA, CADDEO, BARRILE, SCIVOLETTO, MACONI, PAPPALARDO

Il ministro BERSANI accoglie il suddetto ordine del giorno, sulla cui votazione i presentatori non insistono.

Il senatore PAPPALARDO illustra il seguente ordine del giorno:

«Le Commissioni riunite 5^a e 10^a del Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2071-B,

premessò che nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati è stato introdotto l'articolo 9, che autorizza la spesa di mille miliardi, nel triennio 1997-1999, al fine di consentire il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;

osservato che nell'articolo citato si fa esplicito riferimento all'obiettivo del completamento del programma di metanizzazione di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, secondo le deliberazioni attuative del CIPE del 18 dicembre 1986 e dell'11 febbraio 1988;

considerato che al comma 2, lettera c), dell'articolo 9 del provvedimento in esame, tra le priorità cui deve attenersi il CIPE per la concessione e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi, vengono indicati esplicitamente gli interventi compresi nel triennio operativo e quelli compresi nel biennio operativo, ma appartenenti ai bacini di utenza già parzialmente finalizzati;

al fine di evitare l'insorgenza di dubbi in ordine alla possibilità di accesso ai finanziamenti di tutti i comuni inseriti nel biennio operativo con pari dignità

impegnano il Governo

a considerare finanziabili, in sede di attuazione delle disposizioni concernenti lo stanziamento per il triennio 1997-1999 finalizzato all'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, tutti i comuni inseriti nel biennio operativo, con priorità per quelli indicati alla lettera c), del comma 2 dell'articolo 9».

(0/4/2071-B/5 e 10) MICELE, LARIZZA, CADDEO, BARRILE, SCIVOLETTO, MACONI, PAPPALARDO

Poichè il ministro BERSANI non accoglie tale ordine del giorno, esso viene ritirato dai presentatori.

Il senatore DEMASI illustra il seguente ordine del giorno:

«Le Commissioni riunite 5ª e 10ª del Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2071-B,

premessò che il disegno di legge all'articolo 9 detta misure per la metanizzazione del Mezzogiorno;

osservato che nel corso dell'esame in sede legislativa presso la X Commissione permanente della Camera dei deputati è stato approvato un emendamento con il quale sono autorizzati stanziamenti di spesa per complessivi mille miliardi di lire da ripartirsi nel triennio 1997-1999, al fine di consentire il completamento del programma centrale di metanizzazione del Mezzogiorno;

tenuto conto che, pertanto, la nuova formulazione dell'articolo 9, oggi nel testo in esame presso il Senato, fa esplicito riferimento all'obiettivo del completamento del programma, secondo quanto previsto dalla delibera CIPE del 18 dicembre 1986 e 11 febbraio 1988 di

attuazione di quanto disposto dall'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784;

ricordato che detti riferimenti sono esplicitamente richiamati nel testo del citato articolo 9 del disegno di legge in esame;

evidenziato che nella sua formulazione, specie per quanto riguarda le priorità fissate al punto c), sembra invece che si vogliano limitare gli interventi da finanziare soltanto a quelli compresi nel triennio operativo ed a quelli compresi nel biennio operativo, ma appartenenti a bacini di utenza già parzialmente finanziati;

precisato che è necessario evitare – sin d'ora – l'insorgenza di dubbi in sede di interpretazione e di applicazione della legge in ordine alla possibilità di accesso ai finanziamenti per tutti i comuni, inseriti nel biennio operativo con pari dignità, e per prevenire conseguenti inaccettabili discriminazioni politico-economiche;

impegnano il Governo

a considerare finanziabili, in sede di attuazione delle disposizioni concernenti lo stanziamento per il triennio 1997-1999 finalizzato all'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, tutti i comuni inseriti nel biennio operativo, con priorità per quelli indicati alla lettera c) del comma 2, dell'articolo 9».

(0/6/2071-B/5 e 10) DEMASI, COZZOLINO, PONTONE, COLLINO, MONTELEONE

Poichè il ministro BERSANI dichiara di non accoglierlo, l'ordine del giorno n. 6 è posto ai voti e respinto dalle Commissioni riunite.

Il senatore ASCIUTTI illustra il seguente ordine del giorno:

«Le Commissioni riunite 5^a e 10^a del Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2071-B,

considerata l'opportunità di non penalizzare i consorzi export tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane

impegnano il Governo

a finanziare adeguatamente i consorzi export per le finalità di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 23».

(0/120/2071-B/5 e 10) ASCIUTTI, GUBERT, VEGAS, TAROLLI, TRAVAGLIA, BUCCI, NAVA, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE

Il ministro BERSANI dichiara di accogliere l'ordine del giorno n. 12 e conseguentemente i presentatori non insistono per la sua votazione.

Il presidente COVIELLO illustra il seguente ordine del giorno:

«Le Commissioni riunite 5^a e 10^a del Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2071-B,

in relazione all'articolo 17, comma 4 del disegno di legge,

impegnano il Governo

a predisporre un programma speciale promozionale nei seguenti termini:

le economie derivanti sulle somme assegnate al Ministero per le politiche agricole con delibere CIPE del 3 agosto 1988, 27 aprile 1995, 13 marzo 1996, 18 dicembre 1996, non utilizzate dalle regioni meridionali nell'ambito delle azioni organiche e di promozione in agricoltura, e quelle rivenienti da revoche o riduzioni di interventi di competenza del suddetto Ministero, sono destinate al finanziamento di un programma speciale promozionale, per le aree interne già delimitate nell'ambito del progetto speciale 33 nelle regioni dell'obiettivo 1, volto alla realizzazione, ristrutturazione o adeguamento di impianti per la trasformazione agroindustriale dei prodotti agricoli o di centrali di commercializzazione degli stessi prodotti, nonché ad attività di valorizzazione mediante studi, creazioni di marchi per prodotti a denominazione protetta ed attività di marketing per la penetrazione commerciale in Italia ed all'estero dei prodotti agricoli tipici.

potranno accedere ai suddetti finanziamenti i produttori agricoli, singoli o associati, nonché le cooperative agricole, loro consorzi e le organizzazioni di produttori localizzati nei suddetti territori.

Il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispose il programma sopraindicato, comprensivo delle modalità di attuazione, che devono prevedere il diretto coinvolgimento delle regioni interessate e lo sottopone al CIPE per la sua approvazione.

Il commissario ad acta, di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, riferisce annualmente in ordine allo stato di attuazione del programma».

(0/16/2071-B/5 e 10)

COVIELLO

Il ministro BERSANI accoglie l'ordine del giorno n. 16 sulla cui votazione il presidente COVIELLO non insiste.

Il senatore VIVIANI illustra il seguente ordine del giorno cui aggiungono firma i senatori ASCIUTTI, TAROLLI, GUBERT, MORAN-DO e GIARRETTA:

«Le Commissioni riunite 5^a e 10^a del Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2071-B,

pur apprezzando la semplificazione procedurale prevista dall'articolo 23, ritiene che l'intervento in materia di politiche agricole

vada raccordato con i compiti assegnati alle Regioni e alle direttive dell'Unione Europea,

impegnano il Governo

a presentare uno specifico provvedimento che ridefinisce in modo organico il ruolo e la struttura della RIBS in coerenza con i suddetti indirizzi».

(0/102/2071-B/5 e 10) VIVIANI, ASCIUTTI, TAROLLI, GUBERT, MORANDO, GIARRETTA

Il ministro BERSANI dichiara quindi di accogliere il suddetto emendamento, sulla cui votazione conseguentemente i presentatori non insistono.

Il senatore PALUMBO illustra il seguente ordine del giorno:

«Le Commissioni riunite 5^a e 10^a del Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2071-B,

premesso che l'articolo 24 demanda al Ministro di grazia e giustizia l'adozione di un decreto ex articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400,

impegnano il Governo

ad attenersi ai seguenti criteri:

1) acquisire il parere dei consigli nazionali degli ordini o collegi professionali interessati;

2) la società avente ad oggetto l'esercizio in comune di un'attività professionale per la quale è necessaria, ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, l'iscrizione in appositi albi o elenchi, deve agire sotto una ragione o una denominazione sociale contenente l'indicazione di società per l'esercizio della specifica professione o gruppo di professioni;

3) tale società, ai fini della registrazione, deve essere iscritta all'albo dell'ordine professionale corrispondente, con gli eventuali adattamenti normativi necessari per l'armonizzazione con le attuali disposizioni dei vari ordinamenti professionali, concepite per l'iscrizione delle sole persone fisiche;

4) il regime di circolazione delle quote o delle azioni dev'essere vincolato, secondo i criteri che seguono:

a) la metà del capitale sociale e dei diritti di voto dev'essere detenuta da professionisti esercenti in seno alla società stessa;

b) le azioni devono essere esclusivamente nominative;

c) i nuovi soci devono essere sottoposti all'approvazione (al gradimento) della maggioranza assoluta dei soci e devono essere professionisti iscritti all'albo;

5) ogni socio deve rispondere con tutti i suoi beni degli atti professionali compiuti e la società dev'essere responsabile in solido con lui;

6) nelle società in accomandita, i soci accomandatari devono essere professionisti iscritti all'albo ed il nuovo socio accomandatario dev'essere di gradimento della totalità degli altri soci accomandatari;

7) nelle società in accomandita, la quota complessiva dei soci accomandatari deve superare in ogni caso il 51 per cento;

8) nelle società in accomandita, il numero dei soci accomandatari non dev'essere inferiore a cinque;

9) dev'essere previsto un regime di espropriazione forzata delle azioni o delle quote trasmesse in via successoria mortis causa, a terzi non professionisti, ad esempio, se nel termine di cinque anni gli aventi diritto del socio non hanno ceduto spontaneamente le quote o le azioni che detengono, la società deve ridurre il proprio capitale dell'ammontare corrispondente al valore nominale delle loro quote od azioni e può riacquistarle;

10) gli amministratori delle società devono essere in ogni caso iscritti all'albo;

11) l'incarico professionale può essere conferito direttamente alla società oppure al singolo socio, ma l'incarico conferito al singolo socio estende i suoi effetti alla società;

12) nelle società cooperative, per l'ammissione di nuovi soci e per il trasferimento delle quote è necessario il consenso di tutti i soci;

13) è vietata la costituzione di società tra un numero di professionisti superiore ad 1/20 del totale dei professionisti iscritti nell'albo del medesimo ordine o collegio periferico, fatta eccezione per il numero minimo di cinque soci;

14) deve farsi riferimento ai principi desumibili dalla legge istitutiva delle società di revisione, in quanto applicabili».

(0/105/2071-B/5 e 10)

PALUMBO

Il ministro BERSANI dichiara di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione; conseguentemente il presentatore non insiste per la votazione.

Il senatore PAPPALARDO illustra il seguente ordine del giorno:

«Le Commissioni riunite 5^a e 10^a, in sede di discussione del disegno di legge n. 2071-B

premesse che:

nell'ambito degli strumenti di sostegno alle attività produttive, di particolare attenzione necessitano quelli rivolti all'attività di incentivazione all'internazionalizzazione delle imprese;

la rapidità e la pervasività con la quale si svolgono oggi i processi economici, la presenza di sempre nuovi competitori, l'importanza che assume il sostegno pubblico nei confronti degli operatori propongono con urgenza il problema del coordinamento e della efficacia degli strumenti a disposizione del sistema delle imprese;

attualmente per l'Italia non si può propriamente parlare di un "sistema di incentivazione", giacchè le sue articolazioni non presentano modalità di utilizzo standardizzate e univocità strategica;

innanzitutto appare necessario ricondurre la concreta applicazione della legislazione vigente in materia di incentivi all'internazionalizzazione agli obiettivi strategici di espansione commerciale e di localizzazione imprenditoriale, individuati sulla base delle opportunità esistenti;

a tale fine appare indispensabile giungere alla creazione di un unico centro di coordinamento, in grado di orientare l'azione dei diversi soggetti che operano in questo campo;

peraltro l'azione di coordinamento può ottenere dei risultati solo se ad essa si associano interventi che consentano di sintonizzare l'applicazione della legislazione vigente agli obiettivi strategici;

in questo ambito occorre procedere contestualmente all'individuazione di criteri di semplificazione sia della gestione che dell'utilizzo degli strumenti legislativi;

impegnano il Governo

a promuovere la unificazione in un'unica Agenzia pubblica della funzioni esercitate per l'erogazione dei servizi assicurativi per l'esportazione e le gestioni del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28.5.73, n. 295 (Mediocredito centrale);

a estendere il campo di attività della finanziaria pubblica di cui alla legge 24.4.90, n. 100 (Simest) per meglio promuovere la internazionalizzazione del sistema produttivo italiano;

a semplificare le procedure ed aggiornare gli obiettivi anche attraverso la riallocazione delle risorse di sostegno previste dalle leggi 24.10.54, n. 1083; 21.7.81, n. 394; 21.2.89, n. 83; 1.7.70, n. 518, 26.2.92, n. 212».

(0/8/2071-B/5 e 10) LARIZZA, CAZZARO, GAMBINI, MACONI, MICELE, NIEDDU, PAPPALARDO

Il ministro BERSANI accoglie l'ordine del giorno n. 8, i cui presentatori non insistono per la votazione.

Il relatore CAPONI illustra il seguente ordine del giorno:

«Le Commissioni riunite 5ª e 10ª,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2071-B

in prossimità della data di scadenza degli incentivi per l'industria automobilistica;

pur valutando positivamente l'effetto da essi avuto sulla produzione industriale e sul rilancio della domanda interna in una fase di ristagno dell'economia;

impegnano il Governo

1) a procedere ad una graduale riduzione degli stessi fino al loro azzeramento nel giro di alcuni mesi;

2) a praticare, eventualmente, forme di incentivo finalizzate a stimolare la produzione di veicoli più sicuri e meno inquinanti;

3) a farsi parte attiva in sede europea nel proporre misure di incentivazione di forme di mobilità alternativa rispetto all'auto privata, al fine di ridisegnare gradualmente l'attuale modello trasportistico, con una conseguente riconversione, a questa ipotesi, dell'industria automobilistica».

(0/9/2071-B/5 e 10)

CAPONI

Il ministro BERSANI accoglie l'ordine del giorno n. 9 sulla cui votazione il relatore conseguentemente non insiste.

Il senatore WILDE illustra il seguente ordine del giorno:

«Le Commissioni riunite 5^a e 10^a,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2071-B

premesso che

l'articolo 22 del disegno di legge 2071-B dispone norme per la rottamazione dei ciclomotori e motoveicoli;

le suddette norme riprendono, nella ratio e nella sostanza, quelle sulla rottamazione delle automobili, di cui alla legge 28 febbraio 1997, n. 30;

considerato che,

tali misure sono state introdotte per aumentare la domanda di beni prodotti in mercati considerati in crisi e per i quali è stato ritenuto che una «rivitalizzazione» potesse portare benefici importanti all'economia nazionale;

non sono solo i mercati delle automobili e dei ciclomotori ad essere in flessione, ma anche altri settori in cui operano principalmente piccole e medie imprese industriali ed imprese artigiane che, tra l'altro, hanno dovuto sopportare pesanti costi di adeguamento alle normative europee,

impegnano il Governo

ad eliminare la evidente situazione di sperequazione che si è venuta a creare con l'introduzione delle normative in questione, attraverso l'adozione e l'attuazione di adeguati interventi incentivanti, in favore di tutti gli altri settori considerati in crisi, in cui si producono beni importanti per l'economia dell'intero Paese alla stessa stregua degli autoveicoli».

(0/10/2071-B/5 e 10)

WILDE, LAGO

Il ministro BERSANI dichiara di non accogliere, l'ordine del giorno n. 10; detto ordine del giorno è quindi posto ai voti e respinto dalle Commissioni riunite.

Il senatore VIVIANI illustra il seguente ordine del giorno:

«Le Commissioni riunite 5^a e 10^a,
in sede di discussione del disegno di legge n. 2071-B

premessò

che l'applicazione del comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, relativo all'inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura, sulla base delle corrispondenze stabilite per gli impiegati civili dello Stato, ha dato luogo ad una evidente discriminazione nei confronti dei funzionari delle suddette Camere che, alla data di riferimento rivestivano la qualifica di Capo servizio;

che la normativa contrattuale del personale delle Camere di commercio è sempre stata diversa da quella del personale dello Stato e dunque non è mai esistita una perfetta corrispondenza tra qualifiche e funzioni del rispettivo personale;

che la qualifica di Capo servizio, propria della normativa del personale delle Camere di commercio non è mai esistita nell'ordinamento del personale statale e che tale mancanza di esplicita corrispondenza ha determinato, per eccessiva prudenza, l'inquadramento della figura del Capo servizio nella qualifica funzionale VIII anzichè in quella corrispondente di Vice segretario generale secondo una corretta e ragionevole interpretazione della norma surichiamata e secondo il parere di molti giuristi di chiara fama;

che secondo il parere della 3^a sezione del Consiglio di Stato n. 386 del 19 novembre 1996 viene affermato che il relazione all'applicazione dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 644 del 1994 «appare auspicabile una modifica sempre però a livello normativo»;

che l'adozione di detto provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato;

impegnano il Governo

in occasione della presentazione di un disegno di legge attinente alla materia, a proporre una norma interpretativa dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 644 del 1994 teso a superare la suddetta discriminazione».

(0/11/2071-B/5 e 10)

VIVIANI, GIARETTA

Il ministro BERSANI accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno n. 11, sulla cui votazione conseguentemente i presentatori non insistono.

Il senatore ASCIUTTI illustra il seguente ordine del giorno, cui aggiunge firma il senatore TAROLLI:

«Le Commissioni riunite 5^a e 10^a,
in sede di discussione del disegno di legge 2071-B

premessò che si rivela necessario il completamento, da parte della SPI, società di promozione e sviluppo imprenditoriale Spa, del programma di installazione di Centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità, di cui all'articolo 15, comma 13 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nelle aree depresse di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b definite ai sensi della normativa dell'Unione europea

impegnano il Governo

a finanziare adeguatamente, per l'anno 1997, gli investimenti fissi relativi agli incubatori e l'implementazione dei fondi relativi agli interventi di *venture capital* e del consorzio fidi promossi dalla SPI medesima, utilizzando, ai fini della copertura dell'onere lo stanziamento iscritto nel capitolo 7855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997».

(0/15/2071-B/5 e 10)

ASCIUTTI, NAVA

Il ministro BERSANI dichiara di accogliere l'ordine del giorno n. 15.

Il senatore RIPAMONTI illustra il seguente ordine del giorno:

«Le Commissioni riunite 5^a e 10^a,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2071-B

al fine di garantire la tutela della salute delle popolazioni e dell'ambiente e di impedire traffici illegali di materiali pericolosi

impegnano il Governo

ad installare, ai valichi di frontiera, sistemi per la rilevazione della radioattività dei metalli importati di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 421».

(0/100/2071-B/5 e 10)

RIPAMONTI, DE LUCA Athos

Il ministro BERSANI accoglie l'ordine del giorno n. 100 sulla cui votazione i presentatori non insistono.

«Le Commissioni riunite 5^a e 10^a del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2071-B,

premessò che l'articolo 28 del disegno di legge prevede la possibilità per le imprese interessate di provvedere al pagamento del diritto annuale relativo ad anni antecedenti al 1996 ed iscritti a ruolo con un pagamento ridotto della sovratassa;

considerato che tale disposizione penalizza ingiustamente le aziende che non hanno avuto l'iscrizione a ruolo per ritardo delle Camere di commercio competenti

impegnano il Governo

ad assumere gli opportuni provvedimenti per rimuovere tale iniquità».

(0/110/2071-B/5 e 10)

GIARRETTA

Il ministro BERSANI dichiara di accogliere l'ordine del giorno n. 110 sulla cui votazione il presentatore conseguentemente non insiste.

Si passa alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Previa dichiarazione di voto di astensione del senatore Athos DE LUCA, il disegno di legge n. 2071-B è approvato dalle Commissioni riunite che conferiscono al presidente COVIELLO la delega ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie. Risultano conseguentemente assorbiti i disegni di legge nn. 473 e 2556.

La seduta termina alle ore 14,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2071-B**Art. 1.**

Sopprimere l'articolo.

- 1.1** ASCIUTTI, TRAVAGLIA, NAVA, DI BENEDETTO, SELLA DI
MONTELUCE

Sopprimere l'articolo.

- 1.2** RIPAMONTI

Sopprimere l'articolo.

- 1.3** VIVIANI, GIARETTA, CRESCENZIO

Sopprimere l'articolo.

- 1.4** WILDE, LAGO

Sopprimere l'articolo.

- 1.5** GUBERT, TAROLLI

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

«Art. 1. - (Attività di valutazione di leggi e provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive) – 1. Al fine di effettuare attività di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalità delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività economiche e produttive il Governo, entro il mese di aprile di ogni anno, presenta alle competenti Commissioni industria del Senato e attività produttive della Camera dei deputati una relazione illustrativa delle caratteristiche e dell'andamento nell'anno

precedente dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, tracciando per ciascuno di essi un quadro articolato territorialmente delle somme impegnate e di quelle erogate, degli investimenti attivati e dell'impatto occupazionale attivato e quant'altro sia ritenuto utile per una valutazione dei provvedimenti in questione. Detta relazione dovrà inoltre, fornire, sempre in forma articolata, elementi di monitoraggio, rispetto agli andamenti degli anni precedenti, nonché l'illustrazione dei risultati dell'attività di vigilanza e di controllo esercitata dal Governo anche nei confronti di società o enti vigilati dalle pubbliche amministrazioni, ovvero dalle medesime direttamente o indirettamente controllati, al fine di mettere in grado le Commissioni di valutare l'efficacia di detti provvedimenti.

2. Le Commissioni parlamentari, nella loro attività di valutazione e controllo di cui al comma 1 possono richiedere informazioni ed elementi conoscitivi relativi a singoli soggetti pubblici e privati beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive direttamente alla struttura di cui al comma 3.

3. Al fine di corrispondere alle esigenze informative e di monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive è istituita presso il Ministero dell'industria una apposita struttura, utilizzando le risorse di personale e strumentali in essere presso il medesimo.

4. I soggetti pubblici e privati, beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive, sono tenuti a fornire al Ministero dell'industria ogni elemento informativo relativo all'utilizzazione di detti finanziamenti, ritenuto dal medesimo utile per le attività di cui al presente articolo.

5. Le Commissioni parlamentari di cui al comma 1 possono riferire alle Assemblee delle Camere con una relazione annuale da tenersi prima dell'inizio dell'esame dei documenti di bilancio».

1.6

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

«Art. 1. - (*Attività di valutazione di leggi e provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive*) – 1. Al fine di effettuare attività di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalità delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività economiche e produttive il Governo, entro il mese di aprile di ogni anno, presenta alle Commissioni del Senato della Repubblica della Camera dei deputati competenti in materia industriale una relazione illustrativa delle caratteristiche e dell'andamento nell'anno precedente dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, tracciando per ciascuno di essi un quadro articolato territorialmente delle somme impegnate e di quelle erogate, degli investimenti attivati e dell'impatto occupazionale attivato e quant'altro sia ritenuto utile per una valutazione dei provvedimenti in

questione. Detta relazione dovrà inoltre, fornire, sempre in forma articolata, elementi di monitoraggio, rispetto agli andamenti degli anni precedenti, nonché l'illustrazione dei risultati dell'attività di vigilanza e di controllo esercitata dal Governo anche nei confronti di società o enti vigilati dalle pubbliche amministrazioni, ovvero dalle medesime direttamente o indirettamente controllati, al fine di mettere in grado le Commissioni di valutare l'efficacia di detti provvedimenti.

2. Le Commissioni parlamentari, nella loro attività di valutazione e controllo di cui al comma 1 possono richiedere informazioni ed elementi conoscitivi relativi a singoli soggetti pubblici e privati beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive direttamente alla struttura di cui al comma 3.

3. Al fine di corrispondere alle esigenze informative e di monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive è istituita presso il Ministero dell'industria una apposita struttura, utilizzando le risorse di personale e strumentali in essere presso il medesimo.

4. I soggetti pubblici e privati, beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive, sono tenuti a fornire al Ministero dell'industria ogni elemento informativo relativo all'utilizzazione di detti finanziamenti, ritenuto dal medesimo utile per le attività di cui al presente articolo.

5. Le Commissioni parlamentari di cui al comma 1 possono riferire alle Assemblee delle Camere con una relazione annuale da presentare prima dell'inizio della sessione di bilancio».

1.6 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «e controlli».

1.9

NIEDDU, MACONI, GAMBINI, PAPPALARDO

Al comma 2, primo e secondo rigo, sostituire la parola: «otto» con la parola: «venti».

1.8

GUBERT, TAROLLI

Al comma 2, dopo le parole: «otto senatori» inserire le seguenti: «ed è integrata con un componente per ciascun gruppo parlamentare non rappresentato».

1.7

GUBERT, TAROLLI

Al comma 4, sostituire le parole: «di controllo» con la parola: «valutazione».

1.10

NIEDDU, MACONI, GAMBINI, PAPPALARDO

Art. 2.

Dopo la parola «riferimento» inserire le seguenti: «alla coesione economica,».

2.1 NIEDDU, MACONI, GAMBINO, PAPPALARDO

Dopo le parole: «particolare riferimento» inserire le seguenti: «segnatamente nelle aree depresse».

2.2 GUBERT, TAROLLI

Sopprimere le parole: «pur in presenza dell'innovazione tecnologica».

2.3 WILDE, LAGO

Dopo le parole: «innovazione tecnologica» inserire le seguenti: «alla sicurezza dei lavoratori».

2.4 WILDE, LAGO

Art. 3.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente modificare il comma 10, sopprimendo il riferimento al comma 7 ed eliminando l'ultima frase del comma.

3.1 MARINO

Sopprimere il comma 7.

3.2 WILDE, LAGO

Sopprimere il comma 7.

3.8 ASCIUTTI, TRAVAGLIA, NAVA, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

3.4

WILDE, LAGO

Al comma 7, dopo le parole: «obiettivo n. 1» inserire sempre le seguenti: «e 5-b».

3.9

GUBERT, TAROLLI

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «del citato regolamento (CEE) n. 2052/88,» inserire le seguenti: «nonchè Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Umbria».

3.3

WILDE, LAGO

Al comma 7, sopprimere il terzo periodo.

3.5

WILDE, LAGO

Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «concessione ed erogazione» inserire le seguenti: «e il controllo».

3.7

WILDE, LAGO

Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: «50 per cento» con: «40 per cento» e «70 per cento» con «50 per cento».

3.6

WILDE, LAGO

Art. 5.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Al fine di accelerare la realizzazione dei piani e dei programmi dell'Istituto, il medesimo è autorizzato, nei limiti delle proprie disponi-

bilità di bilancio, a stipulare previa selezione pubblica contratti a termine di durata non superiore a cinque anni, con personale anche di nazionalità straniera. L'INFM è autorizzato altresì a stipulare, nell'ambito dei predetti limiti, i contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente finalizzati alla successiva assunzione da parte di un altro soggetto e comunque in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e all'articolo 16, comma 11, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451"».

5.10 DEMASI, COZZOLINO, PONTONE, COLLINO, MONTELEONE

Al comma 2, al primo periodo sopprimere le parole: «sia di incrementare l'occupazione giovanile anche per quanto riguarda le aree identificate dai diversi obiettivi di sviluppo».

5.14 GUBERT, TAROLLI

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

5.17 GUBERT, TAROLLI

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «presentazione» aggiungere le seguenti: «entro il 31 gennaio 1998».

5.2 WILDE, LAGO

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «esprimono il proprio parere» inserire la seguente: «vincolante».

5.3 WILDE, LAGO

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «conto economico consuntivo» inserire le seguenti: «dei programmi di ricerca».

5.1 WILDE, LAGO

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono rideterminati i compiti e gli organismi consultivi e di coordinamento, le procedure per l'aggiornamento del programma, le modalità di attuazione e i soggetti incaricati della medesima, la disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie di cui al presente comma. Fino alla data di entrata in vigore le disposizioni di cui alle leggi 10 giugno 1985, n. 284 e 27 novembre 1991, n. 380, che sono abrogate a decorrere dalla predetta data».

5.11 DEMASI, COZZOLINO, PONTONE, COLLINO, MONTELEONE

Sopprimere il comma 4.

5.4 WILDE, LAGO

Sopprimere il comma 6.

5.8 ASCIUTTI, TRAVAGLIA, NAVA, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE

Sopprimere il comma 6.

5.5 WILDE, LAGO

Sopprimere il comma 6.

5.12 DEMASI, COZZOLINO, PONTONE, COLLINO, MONTELEONE

Sopprimere il comma 6.

5.16 GUBERT, TAROLLI

Sopprimere il comma 7.

5.19 PALUMBO

Sopprimere il comma 7.

5.13 DEMASI, COZZOLINO, PONTONE, COLLINO, MONTELEONE

Sopprimere il comma 7.

5.9 ASCIUTTI, TRAVAGLIA, NAVA, DI BENEDETTO, SELLA DI
MONTELUCE

Sopprimere il comma 7.

5.7 WILDE, LAGO

Sopprimere il comma 7.

5.15 GUBERT, TAROLLI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Con regolamento da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è rideterminata la disciplina concernente il programma di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, i suoi strumenti e modalità di attuazione, le forme di partecipazione pubblica e il trattamento, anche fiscale, del soggetto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge stessa. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che lo esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione. A decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento la citata legge n. 184 è abrogata. Il regolamento di cui al presente comma è emanato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rilancio dell'attività del CIRA come centro di ricerca nazionale con proiezione internazionale, in un contesto di valorizzazione del rapporto con l'area territoriale campana anche attraverso accordi di programma con la regione Campania, con gli enti locali e le istituzioni scientifiche;

b) efficace coordinamento delle attività aeronautiche e spaziali di CIRA e ASI, tra piano spaziale nazionale e programma nazionale di ricerca aerospaziale, con agili strumenti di programmazione e affidamento, anche modificativi o sostitutivi della convenzione in essere;

c) definizione di una procedura certa per i rapporti tra Stato e CIRA sul piano contabile, anche con adozione da parte della CIRA di un regolamento interno in materia di amministrazione, contabilità e finanza da sottoporre all'approvazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

5.20 COVIELLO

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è rideterminata la disciplina concernente il programma di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, i suoi strumenti e modalità di attuazione, le forme di partecipazione pubblica e il trattamento, anche fiscale, del soggetto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge stessa. A decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento la citata legge n. 184 è abrogata. Il regolamento di cui al presente comma è emanato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rilancio dell'attività del CIRA come centro di ricerca nazionale con proiezione internazionale, in un contesto di valorizzazione del rapporto con l'area territoriale campana anche attraverso accordi di programma con la regione Campania, con gli enti locali e le istituzioni scientifiche;

b) efficace coordinamento delle attività aeronautiche e spaziali di CIRA e ASI, tra piano spaziale nazionale e programma nazionale di ricerca aerospaziale, con agili strumenti di programmazione e affidamento, anche modificativi o sostitutivi della convenzione in essere;

c) snellimento degli organi direttivi della CIRA, nonché degli organi di valutazione, controllo e di consulenza tecnico-scientifica;

d) definizione di una procedura certa per i rapporti tra Stato e CIRA sul piano contabile, anche con adozione da parte della CIRA di un regolamento interno in materia di amministrazione, contabilità e finanza da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

5.18

PALUMBO

Al comma 7, dopo le parole: «della legge 23 agosto 1988, n. 400» inserire le seguenti: «ed approvato dalle assemblee di Camera e Senato».

5.6

WILDE, LAGO

Art. 8.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «ivi compreso il settore delle telecomunicazioni».

8.2

WILDE, LAGO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «settore delle telecomunicazioni» aggiungere le seguenti: «e delle imprese di trasporto e di spedizione».

8.1

WILDE, LAGO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «per l'informatica e le telecomunicazioni».

8.3

WILDE, LAGO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) la concessione delle agevolazioni estesa alle piccole e medie imprese situate nelle restanti zone del territorio nazionale nella misura consentita dall'Unione europea. A tal fine, a partire dall'esercizio finanziario 1998 sarà previsto nella legge finanziaria un apposito stanziamento ad esclusiva copertura delle domande presentate dalle piccole e medie imprese relative ad iniziative di investimento localizzate fuori dalle "aree depresse" del territorio nazionale.

Per la revoca delle agevolazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2 e 3 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

Le predette agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni di carattere regionale, nazionale e comunitario.

Le somme restituite a seguito di revoca delle agevolazioni sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle disponibilità previste per gli interventi di cui al presente comma. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio, n. 43, delle somme utilizzate come reddito d'imposta e dei relativi interessi e sanzioni».

8.5

NOVI, ASCIUTTI, SELLA DI MONTELUCE

Al comma 2, sostituire le parole: «non cumulabili per il medesimo investimento con altre agevolazioni statali o regionali» con le seguenti: «cumulabili per il medesimo investimento con altre agevolazioni statali o regionali nei limiti soprarichiamati della disciplina dell'Unione europea».

8.6

GUBERT, TAROLLI

Al comma 5, sostituire le parole: «60 miliardi» con le seguenti: «100 miliardi».

8.4

WILDE, LAGO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Intervento finalizzato al finanziamento dei BIC/CISI)

1. Per favorire il completamento, da parte della SPI, società di promozione e sviluppo imprenditoriale spa, del programma di installazione di Centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità, di cui all'articolo 15, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nelle aree depresse di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, definite ai sensi della normativa dell'Unione europea viene autorizzata una spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1997, finalizzata agli investimenti fissi relativi agli incubatori e per l'implementazione dei fondi relativi agli interventi di *venture capital* e del Consorzio fidi promossi dalla SPI medesima.

2. All'onere derivante dall'approvazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 7855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997».

8.0.1

ASCIUTTI, NAVA, SELLA DI MONTELUCE

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.4

WILDE, LAGO

Nella rubrica aggiungere, in fine, le parole: «e delle zone montane».

9.3

WILDE, LAGO

Al comma 1, sostituire le parole: «400 miliardi» con le seguenti: «100 miliardi».

9.5

WILDE, LAGO

Al comma 1, sostituire le parole: «400 miliardi» con le seguenti: «200 miliardi» e: «300 miliardi» con: «150 miliardi»; conseguentemente, ridurre proporzionalmente le autorizzazioni di spesa annuali.

9.7

WILDE, LAGO

Al comma 1, sostituire le parole: «300 miliardi» con le seguenti: «100 miliardi».

9.6

WILDE, LAGO

Al comma 1, aggiungere alla fine le seguenti parole: «ai comuni appartenenti alle comunità montane sono destinati i finanziamenti di cui sopra nelle misure del 40 per cento dell'importo totale previsto».

9.8

WILDE, LAGO

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

9.9

WILDE, LAGO

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «alle città capoluogo di provincia» con le seguenti: «i comuni o loro consorzi».

9.2

GUBERT, TAROLLI

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «capoluogo di provincia» inserire le seguenti: «o ai comuni con più di 50.000 residenti».

9.1

GUBERT, TAROLLI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

9.10

WILDE, LAGO

Al comma 2, la lettera c) dopo le parole: «metanizzazione del Mezzogiorno» inserire le seguenti: «e dei comuni appartenenti alle comunità montane».

9.12

WILDE, LAGO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell'assegnazione dei fondi hanno la priorità i comuni o loro consorzi appartenenti alla regione Sardegna che presentino progetti immediatamente eseguibili entro il termine fissato dal CIPE».

9.11

WILDE, LAGO

Sopprimere il comma 4.

9.13

WILDE, LAGO

Sopprimere il comma 5.

9.15

ASCIUTTI, TRAVAGLIA, NAVA, DI BENEDETTO, SELLA DI
MONTELUCE

*Al comma 5, sostituire le parole: «è concesso» con le seguenti:
«può essere concesso dal CIPE, nei limiti degli stanziamenti di cui al
comma 1».*

9.16

COVIELLO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

*«5-bis. Al fine di agevolare i cittadini residenti nei comuni situati
nella zona climatica F, individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in cui è
necessario per questioni climatiche un elevato consumo di gasolio per
riscaldamento, è prevista una riduzione dell'aliquota sugli oli da gasolio
usati come combustibile per riscaldamento, prevista nell'allegato 1 del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.*

*5-ter. L'aliquota agevolata di cui al comma 1, è fissata in lire
100.000 per mille litri allo scopo di adeguare il prezzo del gasolio da ri-
scaldamento al prezzo medio applicato nei Paesi dell'Unione europea.*

*5-quater. Alle minori entrate, derivanti dall'applicazione delle di-
sposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, valutate in 430.000 milioni per
l'anno 1997 e rispettivamente in 640.000 milioni per ciascuno degli anni
1998 e 1999, si provvede in parte con le maggiori entrate derivanti dalla
soppressione delle aliquote agevolate dell'imposta sul consumo di gas
metano, applicate nei territori di cui all'articolo 1 del Testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presi-
dente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per la restante parte me-
diante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo
6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il
triennio 1997-1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.*

9.14

MORO, AMORENA, WILDE, LAGO

Art. 10.

Al comma 1, sostituire: «430 miliardi» con: «50 miliardi».

10.3

WILDE, LAGO

Al comma 1, sostituire: «430 miliardi» con: «230 miliardi».

10.2

WILDE, LAGO

Sopprimere i commi 2 e 3 e sostituirli con i medesimi commi dello stesso articolo nel testo licenziato dal Senato in prima lettura.

10.1

VIVIANI

Al comma 2, punto 1, sostituire: «realizzato almeno il 50 per cento» con: «realizzato almeno il 75 per cento».

10.4

WILDE, LAGO

Al comma 2, punti 1 e 2, sostituire la parola: «50» con la parola: «70».

10.10

GUBERT, TAROLLI

Al comma 2, alla fine del punto 1, aggiungere le parole: «e provvedano al pagamento degli oneri di gestione delle infrastrutture».

10.11

GUBERT, TAROLLI

Al comma 2, punto 2, sostituire le parole: «della quota del 50 per cento» con le seguenti: «della quota del 75 per cento».

10.5

WILDE, LAGO

Al comma 3, sostituire le parole: «trentasei mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

10.8

WILDE, LAGO

Al comma 3, sostituire le parole: «trentasei mesi» con le seguenti: «venti mesi».

10.7

WILDE, LAGO

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «prorogabili per un periodo non superiore a dieci mesi per causa non imputabile alla volontà del beneficiario».

10.6

WILDE, LAGO

Al comma 5, sopprimere la parola: «perentorio».

10.13

COVIELLO

Al comma 5, punto 1, sopprimere la parola: «perentorio».

10.12

GUBERT, TAROLLI

Al comma 5, punto 1, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

10.9

WILDE, LAGO

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.1

WILDE, LAGO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «benefici concessi» inserire le seguenti: «in tal caso sugli importi accordati sono calcolati interessi a norma di legge».

11.2

WILDE, LAGO

Art. 12.

Al comma 7, sostituire le parole: «20 miliardi» con le seguenti: «50 miliardi».

12.1

WILDE, LAGO

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Interventi di sostegno per i consorzi export tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane)

1. Per le finalità di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83, sono assegnati, per l'anno 1997, lire 30 miliardi.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1, fa carico al capitolo 1608 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, così come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663.».

12.0.4

COLLINO, DEMASI, PONTONE, MONTELEONE

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Interventi di sostegno per i consorzi export tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane)

1. Per le finalità di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 23, sono assegnati, per l'anno 1997, lire 25 miliardi.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1, fa carico al capitolo 1608 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, così come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663.».

12.0.1

ASCIUTTI, TRAVAGLIA, BUCCI, NAVA, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Interventi di sostegno per i consorzi export tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane)

1. Per le finalità di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83, sono assegnati, per l'anno 1997, lire 25 miliardi.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1, fa carico al capitolo 1608 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, così come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663».

12.0.2

SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Interventi di sostegno per i consorzi export tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane)

1. Per le finalità di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83, sono assegnati, per l'anno 1997, lire 25 miliardi.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1 fa carico al capitolo 1608 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, così come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663».

12.0.3

COLLINO, DEMASI, PONTONE, MONTELEONE

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Per le finalità di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83, sono assegnati, per l'anno 1997, lire 25 miliardi.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1 fa carico al capitolo 1608 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, così come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663».

12.0.5

WILDE, LAGO

Rispristinare l'articolo 10 del testo approvato dal Senato.

12.0.7

GUBERT, TAROLLI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al fine di consentire in particolare la realizzazione della terza Conferenza europea sull'artigianato e di adeguare il sistema informativo e gli osservatori nazionale e regionali dell'artigianato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, le disponibilità in conto residui del capitolo 7301 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato non impegnate nell'anno 1996 possono esserlo nell'anno 1997».

12.0.6

WILDE, LAGO

Art. 13.

Sopprimere l'articolo.

13.1

GUBERT, TAROLLI

Sopprimere l'articolo.

13.2

WILDE, LAGO

Al comma 1, sostituire il comma 4-bis con il seguente:

«4-bis. Le unità operative all'estero, per questioni che riguardano esclusivamente la politica estera, dipendono funzionalmente dalle rappresentanze diplomatiche italiane».

13.4

WILDE, LAGO

Al comma 1, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: «ogni unità operativa all'estero deve annualmente far pervenire alla sede centrale dell'ICE ed in copia alle commissioni industria di Camera e Senato, una relazione inerente all'attività svolta».

13.3

WILDE, LAGO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai dipendenti dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, che in base al comma 5 dell'articolo 5 della legge n. 106 del 1989, optando per la conservazione dello stato giuridico e del trattamento economico degli enti pubblici non economici goduti all'entrata in vigore della predetta legge, furono collocati in apposito ruolo ad esaurimento presso il Ministero del commercio con l'estero, qualora dalla rideterminazione organica dell'ICE prevista dall'articolo 12 della legge n. 68 del 1997 risultasse una disponibilità di posti nelle qualifiche corrispondenti a quelle da essi rivestite, ove ne facciano richiesta entro trenta giorni dalla rideterminazione suddetta, è consentito di rientrare nei ruoli dell'Istituto. Detti dipendenti saranno inquadrati con le qualifiche rivestite al momento dell'opzione a suo tempo esercitata e con il riconoscimento dell'anzianità pregressa, nonché di quella maturata dal collocamento nel ruolo ad esaurimento alla data di riassunzione nei ruoli dell'ICE».

13.5

PACE, CURTO, BEVILACQUA, DEMASI

Art. 14.

Al comma 1, sopprimere la parola: «capoluogo».

14.3

GUBERT, TAROLLI

Al comma 1, dopo le parole: «n. 142» inserire le seguenti: «o in altri comuni con più di 50.000 abitanti».

14.2

GUBERT, TAROLLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Fino a quando non saranno emanate apposite norme, per l'attuazione delle infrastrutture necessarie a quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 11 della legge n. 341 dell'8 agosto 1995, continua ad applicarsi la procedura di espropriazione dell'articolo 53 del testo unico delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218».

14.1

SCHIFANI, MANCA, ASCIUTTI, SELLA DI MONTELUCE

Al comma 3, aggiungere, alla fine, le parole: «e alla quota percentuale della popolazione urbana residente in aree di particolare degrado urbano».

14.4

GUBERT, TAROLLI

Art. 15.

Sopprimere il comma 7.

15.1

WILDE, LAGO

Art. 16.

Sopprimere i commi 6 e 7.

16.2

RIPAMONTI

Sopprimere il comma 7.

16.3

WILDE, LAGO

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il presente comma non si applica alle province autonome di Bolzano e di Trento ed alle regioni a Statuto speciale».

16.1

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sono fatte salve le competenze in materia di urbanistica delle province autonome di Trento e Bolzano».

16.5

GUBERT, TAROLLI

Art. 17.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di consentire l'installazione ai valichi di frontiera di sistemi per la rilevazione della radioattività dei metalli importati, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

17.2

RIPAMONTI, DE LUCA Athos

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. Al fine di consentire l'installazione ai valichi di frontiera di sistemi per la rilevazione della radioattività dei metalli importati, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, vengono parzialmente utilizzate le disponibilità di cui al capitolo 7556 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e dell'artigianato per l'anno 1997».

17.6

MARINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Al fine di consentire l'installazione ai valichi di frontiera di sistemi per la rilevazione delle radioattività dei metalli importati, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, la disponibilità in conto residui del capitolo 7549 dello stato di previsione delle spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato non impegnate nell'anno 1996, possono esserlo nell'anno 1997».

17.100

WILDE, LAGO

Sopprimere il comma 4.

17.3

RIPAMONTI

Sopprimere il comma 4.

17.4

WILDE, LAGO

Sostituire il comma 4, con i seguenti:

«4-bis. Le economie derivanti sulle somme assegnate al Ministero per le politiche agricole con delibere CIPE del 3 agosto 1988, 27 aprile 1995, 13 marzo 1996 e 18 dicembre 1996 non utilizzate dalle regioni meridionali nell'ambito delle azioni organiche e di promozione in agricoltura e quelle rivenenti da revoche o riduzioni di interventi di competenza del suddetto Ministero, sono destinate al finanziamento di un programma speciale promozionale, per le aree interne già delimitate nell'ambito del progetto speciale 33 nelle regioni dell'obiettivo 1, volto alla realizzazione, ristrutturazione o adeguamento di impianti per la trasformazione agroindustriale dei prodotti agricoli o di centrali di commercializzazione degli stessi prodotti, nonché di attività di valorizzazione mediante studi, creazioni di marchi per prodotti a denominazione protetta ed attività di marketing per la penetrazione commerciale in Italia ed all'estero dei prodotti agricoli tipici.

4-ter. Potranno accedere ai suddetti finanziamenti i produttori agricoli singoli o comunque associati, nonché le cooperative agricole e loro consorzi e le organizzazioni di produttori localizzati nei suddetti territori.

4-quater. Il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispose il programma sopraindicato, comprensivo delle modalità di attuazione, che devono prevedere il diretto coinvolgimento delle regioni interessate e lo sottopone al CIPE per la sua approvazione.

4-quinquies. Il Commissario *ad acta*, di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, riferisce annualmente in ordine allo stato di attuazione del programma».

17.9

COVIELLO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le economie derivanti dalle somme assegnate al Ministero per le politiche agricole, con delibere CIPE del 22 novembre 1993, del 27 aprile 1995, del 13 marzo 1996 e 18 dicembre 1996, non utilizzate dalle

regioni meridionali nell'ambito delle azioni organiche in agricoltura, nonché quelle derivanti dalle somme assegnate per i progetti promozionali in agricoltura, sono destinate al finanziamento di un progetto speciale promozionale, nelle aree interne già delimitate nell'ambito del PS n. 33 ex Agensud nelle regioni meridionali, volto alla realizzazione di interventi per la forestazione e la manutenzione ambientale, di impianti per la produzione e per la trasformazione agro-industriale dei prodotti agricoli e di centrali di commercializzazione degli stessi prodotti, ad attività di valorizzazione mediante studi, creazione di marchi e attività di marketing per la penetrazione commerciale in Italia ed all'estero dei prodotti agricoli tipici. Potranno accedere ai suddetti finanziamenti tutti i produttori agricoli singoli, o comunque, associati, nonché le cooperative agricole o forestali o consorzi di cooperative agricole localizzate nei territori determinati. Il commissario *ad acta*, di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995, convertito in legge 7 aprile 1995, n. 104, predispone entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge il progetto unico globale sopraindicato e le norme di attuazione da presentare, a cura dello stesso, al CIPE per l'approvazione e curandone la successiva attuazione riferendone trimestralmente al Ministero per le politiche agricole ed al Ministero del bilancio e della programmazione economica».

17.1

STANISCIA

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «progetto speciale promozionale» inserire le seguenti: «nelle aree di cui all'obiettivo n. 5-b del regolamento CEE n. 2052/88 nonchè».

17.5

GUBERT, TAROLLI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «marchi di denominazione di origine controllata» inserire le seguenti: «ivi comprese le attività previste all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1994, n. 97».

17.7

GUBERT, TAROLLI

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «consorzi di cooperative agricole» inserire le seguenti: «o le comunità montane o altri soggetti previsti nei loro relativi programmi di sviluppo socio-economico».

17.8

GUBERT, TAROLLI

Art. 18.

Al comma 2, sostituire le parole: «sei rate» con le seguenti: «nove rate».

18.1

WILDE, LAGO

Al comma 2, sostituire le parole: «è concesso» con le seguenti: «può essere concesso».

18.4

COVIELLO

Al comma 2, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

18.2

WILDE, LAGO

Al comma 2, sostituire le parole: «per le prime tre rate e non inferiore al 50 per cento per le successive tre rate» con le seguenti: «per le prime sei rate e non inferiore al 35 per cento per le successive sei rate».

18.3

WILDE, LAGO

Art. 21.

Il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Il potere di amministrazione può essere attribuito dallo statuto ad un amministratore unico, ovvero all'assemblea. In quest'ultimo caso è necessaria l'indicazione dell'organo dotato del potere di rappresentanza legale».

21.1

DI BENEDETTO, PASTORE, ASCIUTTI, SELLA DI MONTELUCE

Al comma 4, dopo le parole: «nella piccola società cooperativa» inserire le seguenti: «il potere di amministrazione può essere attribuito dallo Statuto ad un amministratore unico, ovvero all'assemblea;».

21.2

GUBERT, TAROLLI

Art. 22.

Al comma 1, sostituire le parole: «denuncia di smarrimento e dalla richiesta di duplicato» con le seguenti: «denuncia di smarrimento o della richiesta di duplicato».

22.2

GIARETTA

Al comma 1, alla fine, sostituire le parole: «e dalla richiesta di duplicato» con le seguenti: «o dalla richiesta di duplicato».

22.1

IL RELATORE

Al comma 2, lettera b), sopprimere la parola: «autenticata».

22.3

GIARETTA

Art. 23.

Sopprimere l'articolo.

23.4

GUBERT, TAROLLI

Sopprimere l'articolo.

23.3

WILDE, LAGO

Sopprimere l'articolo.

23.1

VIVIANI, CRESCENZIO

Sopprimere il comma 4.

23.2

WILDE, LAGO

Art. 24.

Sopprimere l'articolo.

24.2

WILDE, LAGO, MORO

Sopprimere l'articolo.

24.4

RIPAMONTI

Sopprimere l'articolo.

24.1ASCIUTTI, TRAVAGLIA, NAVA, PASTORE, DI BENEDETTO,
SELLA DI MONTELUCE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24. – 1. Gli iscritti agli albi, elenchi o registri previsti dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile possono costituire tra loro società per svolgere in comune una identica attività professionale, a cui sono abilitati, o per coordinare le prestazioni intellettuali proprie di abilitazioni diverse, purchè vi sia compatibilità tra le stesse, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previo parere vincolante degli ordini e dei collegi professionali interessati.

Le società tra professionisti possono essere costituite esclusivamente secondo il tipo disciplinato dalla presente legge, salvo quanto stabilito nel comma 2.

L'attività dei soci è soggetta alla disciplina vigente per l'esercizio delle professioni intellettuali, in genere, e delle singole professioni, in quanto compatibile.

2. Le società tra professionisti esercenti professioni tecniche, individuate con decreto del Ministro di grazia e giustizia sentiti gli ordini e i collegi professionali interessati, possono essere costituite anche in forma di società a responsabilità limitata, di società in accomandita semplice o per azioni e di società cooperative.

3. Non possono essere soci di società tra professionisti coloro che svolgono l'attività professionale come dipendenti pubblici o privati, ancorchè le norme regolanti i singoli rapporti di lavoro e le singole discipline professionali consentano per costoro l'esercizio della libera professione.

Tale divieto non si applica ai docenti universitari e ai ricercatori, ai quali, per l'ordinamento universitario, sia consentito l'esercizio della libera professione.

4. La società può essere costituita con un numero di soci non superiore ad un ventesimo degli iscritti negli albi, elenchi o registri di appartenenza dei soci. Nel caso di società interprofessionali, il calcolo si esegue in rapporto a tutti gli iscritti agli albi, elenchi o registri di tutti i soci.

In ogni caso, tuttavia, le società possono comprendere dieci soci.

5. Gli ordini e i collegi professionali esercitano, nei confronti degli iscritti componenti di società tra professionisti, i poteri e le funzioni previste dai vigenti ordinamenti riguardo ai singoli professionisti. In particolare, essi tutelano la dignità della professione ed assicurano il rispetto dei principi di deontologia professionale applicabili all'esercizio dell'attività in forma societaria.

La violazione delle norme della presente legge e dei patti sociali può costituire infrazione disciplinare.

6. La costituzione della società deve essere stipulata per scrittura privata autenticata o per atto pubblico.

L'oggetto sociale deve essere limitato alle attività professionali di cui al comma 1.

7. La ragione sociale deve contenere il nome di uno o più soci e l'indicazione di società tra professionisti (stp); deve inoltre essere indicata l'attività svolta dalla società con riferimento alla professione dei soci.

Nei contratti e negli atti delle società devono essere indicate la ragione sociale e la sede.

È consentita l'indicazione di settori di attività o specialistici, nell'ambito delle varie professioni, per i quali i soci, o alcuni di essi, svolgono prevalentemente la propria opera.

Nel caso di morte di soci il cui nome è indicato nella ragione sociale, il nome del socio defunto può essere conservato per non più di dieci anni.

8. L'atto costitutivo della società tra professionisti deve contenere:

a) le generalità dei soci, con la precisazione dell'albo, elenco o registro di appartenenza;

b) il numero di codice fiscale di ciascun socio;

c) la ragione sociale;

d) la sede della società;

e) l'oggetto sociale con la specificazione delle attività professionali esercitate;

f) le norme per il funzionamento dell'assemblea;

g) le norme per la nomina e per la specificazione dei poteri dei soci amministratori e per la loro durata in carica;

h) l'indicazione di chi rappresenta la società e i suoi poteri;

i) la durata della società, in mancanza della quale la società si intende costituita a tempo indeterminato;

l) le norme per la liquidazione della società.

All'atto costitutivo viene allegato lo statuto contenente tutte le disposizioni che disciplinano la società.

Salvo diversa pattuizione, lo statuto può essere modificato solo con deliberazione dell'assemblea approvata all'unanimità dai soci.

9. Entro sessanta giorni dalla costituzione della società, l'atto costitutivo con lo statuto è comunicato al consiglio dell'ordine o del collegio professionale di iscrizione di ciascun socio e del luogo dove ha sede la società.

I consiglieri dell'ordine e dei collegi, verificata l'osservanza delle norme contenute nella presente legge, annotano, ciascuno autonomamente, l'atto costitutivo come lo statuto in appositi registri allegati ai rispettivi albi, elenchi e registri e li inseriscono in appositi fascicoli intestati alla società.

Il diniego di iscrizione è impugnabile dinanzi al consiglio nazionale dell'ordine o del collegio che ha rifiutato l'iscrizione, nelle forme delle impugnazioni avverso il rifiuto di iscrizione del singolo professionista.

Di ogni iscrizione nei registri è fatta annotazione nel fascicolo personale di ogni professionista.

Gli albi, gli elenchi e i registri professionali contengono, per i relativi iscritti, l'indicazione della qualità di componente di società tra professionisti.

10. I soci devono svolgere la loro attività professionale per conto della società con la dovuta diligenza.

I professionisti, che fanno parte di una società tra professionisti, devono fornire le loro prestazioni esclusivamente in nome e per conto della società, salvo diversa disposizione statutaria.

Non è ammessa la partecipazione di un professionista a più di una società tra professionisti, salvo quelle previste nel terzo periodo del comma 30.

11. Nell'atto costitutivo possono essere previsti conferimenti da parte dei soci in denaro o in natura.

Il valore dei conferimenti in natura deve essere accertato all'unanimità oppure con la procedura prevista dall'articolo 2343 del codice civile.

L'atto costitutivo deve contenere i criteri per la determinazione dei profitti derivanti dai conferimenti; questi possono consistere anche in quote degli utili sociali, purchè nell'insieme non superiori al 50 per cento dell'utile complessivo della società.

12. La partecipazione dei soci agli utili e alle perdite della società si presume in misura uguale, salvo diversa disposizione dello statuto.

Quando, per la divisione degli utili, sono previste clausole che rimettono ai soci la determinazione di essi sulla base di valutazioni del lavoro compiuto, la misura degli utili deve essere determinata dai soci, con atto registrato avente effetto anche ai fini fiscali, entro il termine per la dichiarazione annuale dei redditi.

I soci hanno diritto alla distribuzione annuale degli utili, salva la possibilità di accantonamenti in misura non superiore al 20 per cento degli utili derivanti dall'attività lavorativa.

Lo statuto può consentire la distribuzione anche periodica ed occasionale di acconti, salvo conguaglio a chiusura dell'esercizio.

13. L'attività professionale svolta dai soci dà luogo a tutti gli obblighi e ai diritti previsti dalle norme previdenziali; i contributi indiretti e quelli di carattere oggettivo sono dovuti nella stessa misura prevista per gli atti compiuti dal professionista singolo.

I contributi previdenziali soggettivi, dovuti in base al reddito, sono calcolati sull'utile di ciascun socio derivante dall'attività lavorativa.

I redditi della società sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, in proporzione alla sua quota di partecipazione e sono tassati, soltanto in capo ad esso, come redditi professionali, se derivanti dalle prestazioni professionali della società, e come redditi da partecipazione in società di persone, se derivanti da altre fonti reddituali. Limitatamente a questi ultimi redditi sussiste anche la soggezione all'imposta locale sui redditi (ILOR) della società.

I redditi spettanti ai soci a fronte di loro conferimenti sono tassati come redditi di capitale.

14. Alla società tra professionisti non sono consentite attività commerciali o imprenditoriali, nè investimenti delle proprie disponibilità in beni non strettamente utilizzati nell'attività professionale, in titoli privati ovvero in quote di società; non è altresì consentito di dare le predette disponibilità a mutuo, nè di vincolarle presso istituti di credito per una durata superiore ai dodici mesi.

La società può eseguire investimenti in titoli dello Stato o titoli pubblici ad essi assimilati e può essere proprietaria degli immobili e dei mobili registrati, direttamente utilizzati per l'esercizio della sua attività.

Gli atti di trasferimento mobiliari o immobiliari tra soci e società, stipulati entro il secondo anno solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni imposta e tassa, salvo l'imposta di registro dovuta nella misura dell'1 per cento.

15. La cessione a favore della società dei contratti strumentali, stipulati dal singolo professionista nell'esercizio della professione prima della sua partecipazione ad una società, può avvenire entro un anno dal suo ingresso in società o dalla costituzione di questa o dalla sua regolarizzazione ai sensi della presente legge, mediante semplice comunicazione inviata dalla società per lettera raccomandata al contraente ceduto, senza possibilità di opposizione da parte di costui.

La cessione dei contratti previste dal presente comma è esente da ogni imposta e tassa.

16. Sono organi della società: l'assemblea dei soci e l'amministratore o gli amministratori.

L'assemblea provvede alla nomina e alla revoca degli amministratori, all'approvazione del bilancio, alla determinazione degli utili ed alla loro distribuzione.

Nello statuto possono essere attribuiti all'assemblea altri poteri.

Ogni socio dispone di un voto.

L'assemblea delibera a maggioranza semplice, salvo diversa maggioranza stabilita dalla presente legge o dallo statuto.

La rappresentanza della società spetta agli amministratori disgiuntamente, salvo diversa norma statutaria.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dallo statuto e cessano dalle funzioni con la nomina dei nuovi amministratori.

Quando vi sono più amministratori, essi deliberano a maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti, prevale quello del socio più anziano di età.

17. La società tra professionisti deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Essa inoltre deve tenere tutte le registrazioni contabili obbligatorie ai fini fiscali che sono previste per gli esercenti attività professionali.

Il bilancio della società viene redatto secondo le norme fiscali della società in nome collettivo.

Nel bilancio devono essere tenuti distinti gli utili derivanti dai conferimenti e dalle riserve.

18. L'ammissione di nuovi soci deve essere deliberata dall'assemblea all'unanimità.

La quota sociale non può essere ceduta senza il consenso scritto di tutti gli altri soci.

19. Il socio può recedere dalla società, ancorchè costituita a tempo determinato, con un preavviso di sei mesi.

Se la società è a tempo determinato e non sussiste una giusta causa per il recesso, lo statuto può prevedere particolari effetti nella determinazione della liquidazione della quota nel caso di recesso compiuto prima della scadenza del termine.

20. Ogni socio può essere escluso quando si renda colpevole di gravi inadempienze o di gravi scorrettezze nei confronti degli altri soci o sia divenuto, per qualsiasi ragione, incapace di svolgere la propria attività.

In mancanza di espressa previsione dell'atto costitutivo, l'esclusione è deliberata a norma dell'articolo 2287 del codice civile, ma richiede la approvazione dei due terzi dei soci, escludendo dal computo il socio da escludere.

La cancellazione e la radiazione di un socio dall'albo, dall'elenco o dal registro di appartenenza comportano l'esclusione di diritto dalla società.

La sospensione di un socio dall'esercizio della professione è causa di esclusione. Se gli altri soci non deliberano la esclusione, essi devono in ogni caso impedire al socio sospeso qualsiasi attività professionale per la durata della sanzione disciplinare.

21. Nel caso di morte di un socio, la sua quota viene liquidata agli eredi secondo quanto disposto nel comma 22.

Lo statuto può prevedere la successione nella quota da parte di eredi aventi titolo per lo svolgimento di una attività professionale contemplata nello statuto.

22. Nel caso in cui il rapporto sociale si sciogla limitatamente ad un socio, per la liquidazione della quota si applica l'articolo 2289 del codice civile, ma non si tiene conto dell'avviamento, salvo diverse disposizioni dello statuto.

Al socio spetta inoltre la restituzione degli eventuali conferimenti secondo le norme statutarie.

Lo statuto può prevedere che la liquidazione delle quote avvenga, per il socio uscente o per i suoi eredi, con l'attribuzione di una quota degli utili sociali per un tempo non superiore a dieci anni.

Se non vi è accordo sulla misura delle quote da liquidare e sui termini di pagamento, il ricorso all'autorità giudiziaria deve essere preceduto da una proposta di conciliazione fatta alle parti da un collegio di arbitratori composto da tre membri, di cui uno nominato dalla società, uno dal socio uscente e il terzo dai primi due o, altrimenti, dal presidente del tribunale del luogo di ubicazione della sede sociale, ai sensi degli articoli 810 e seguenti del codice di procedura civile.

23. Salvo che lo statuto disponga diversamente, la deliberazione di sciogliere la società deve essere approvata dall'assemblea dei soci all'unanimità.

La società è sciolta:

- a) per il decorso del termine fissato nello statuto;
- b) per la sopravvenuta impossibilità di attuare l'oggetto sociale;
- c) per insanabile dissenso tra i soci tale da determinare la paralisi della società;
- d) per altra causa prevista dallo statuto.

Se decorsi trenta giorni dal verificarsi di una causa di scioglimento della società l'assemblea non ha deliberato, ciascun socio può chiedere la pronuncia di scioglimento al presidente del tribunale competente per il luogo ove ha sede la società. Il presidente del tribunale decide con decreto, sentiti gli altri soci.

Lo scioglimento della società comporta la sua liquidazione secondo quanto previsto nello statuto.

Con la delibera di scioglimento della società, devono essere nominati il liquidatore o i liquidatori. Se l'assemblea non provvede entro quindici giorni dalla delibera di scioglimento, la nomina è affidata al presidente del tribunale.

Se lo scioglimento è dichiarato dal presidente del tribunale, la nomina del liquidatore o dei liquidatori è fatta con lo stesso decreto di scioglimento.

La revoca e la sostituzione del liquidatore o dei liquidatori, se non sono approvate all'unanimità dai soci e qualora sussista una giusta causa, vengono disposte dal presidente del tribunale.

La società si scioglie se viene meno la pluralità dei soci ed essa non è ricostituita entro sei mesi.

24. L'incarico professionale, compreso il mandato per la difesa processuale, può essere conferito direttamente alla società oppure al singolo socio. L'incarico conferito al singolo socio estende i suoi effetti alla società.

Quando l'incarico è assunto da una società, la prestazione può essere svolta da ogni socio ad essa abilitato in deroga all'articolo 2232 del codice civile.

Le incompatibilità dei singoli soci, relative all'assunzione e all'espletamento dell'incarico, si estendono alla società.

Ciascun socio ha il dovere di comunicare alla società eventuali incompatibilità.

25. La prestazione d'opera da parte della società deve essere compiuta personalmente dai soci o da professionisti loro collaboratori, ciascuno dei quali deve essere iscritto nell'albo, elenco o registro che lo abilita al compimento delle prestazioni da eseguire.

La società può avvalersi della collaborazione di altri professionisti non soci, purchè la collaborazione sia prevista nello statuto e non sia incompatibile con la natura della prestazione. In tal caso la società, quando non vi sia rapporto di lavoro subordinato, deve corrispondere ai professionisti collaboratori adeguato compenso per l'attività svolta, tenuto conto delle tariffe professionali. Per le professioni di avvocato, di procuratore e di notaio, la collaborazione da parte di professionisti o di praticanti, anche se continuativa o con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.

Quando ciò è previsto dall'ordinamento professionale, ciascun socio può conferire incarico di sostituzione anche a professionista non socio o, nei casi consentiti, a praticante.

Nello svolgimento degli incarichi professionali, i soci devono rendere nota la loro appartenenza alla società.

I doveri del segreto professionale e della riservatezza si estendono a tutti i soci, i quali devono adoperarsi per farli osservare anche dai collaboratori, dagli ausiliari e dai dipendenti della società.

26. Gli incarichi professionali e i mandati processuali, in corso di svolgimento alla data di costituzione della società o al momento dell'ingresso di un socio in società, sono trasferiti alla società stessa.

La società deve dare ad ogni interessato comunicazione immediata dei trasferimenti di incarico e comunque non successivamente alla prima prestazione da compiersi, salvaguardando, in ogni caso, l'interesse del cliente.

Analoga comunicazione deve essere data in caso di scioglimento della società, anche limitatamente ad un socio.

Nel caso di scioglimento della società con effetto per tutti i soci, l'incarico professionale si trasferisce a favore del professionista che sta eseguendo di fatto la prestazione, salvo diversa richiesta del cliente.

Nei casi previsti nel presente comma il cliente ha facoltà di recesso senza ulteriori oneri a suo carico, anche se previsti dalle tariffe professionali.

27. Alle prestazioni fornite dalla società si applicano, per i compensi, le indennità e le spese, le norme relative al contratto di prestazioni professionali e le tariffe della professione di chi ha eseguito la prestazione. Se la prestazione è eseguita da più soci, si applica il compenso stabilito per un solo professionista, salvo diverso accordo con il cliente.

Il parere, previsto dall'articolo 2233 del codice civile, o dai singoli ordinamenti professionali, per la determinazione dei compensi dovuti alla società, è dato dal consiglio dell'ordine o del collegio

professionale di appartenenza del professionista che ha eseguito la prestazione.

Le prestazioni interprofessionali devono essere esplicitamente richieste o concordate con il cliente; in tal caso le attività sono valutate separatamente e danno diritto a separati compensi, altrimenti è dovuto il compenso per l'attività di un solo professionista e con l'applicazione di una sola tariffa.

L'accordo tra cliente e società prevale sulle tariffe professionali ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile.

28. La responsabilità civile derivante dall'attività svolta, con i limiti previsti dall'articolo 2226 del codice civile, è a carico della società, in solido con i soci che hanno eseguito la prestazione, salva diversa disciplina statutaria per i rapporti interni.

La società deve stipulare adeguato contratto di assicurazione per i danni per la responsabilità civile e deve comunicarne i dati ai clienti che ne facciano richiesta. Il massimale deve essere superiore al volume d'affari complessivo dell'ultimo triennio.

La società tra professionisti non è soggetta a fallimento.

29. Possono far parte delle società previste di professionisti anche i professionisti stranieri che hanno diritto di esercitare la professione in Italia, secondo le norme nazionali vigenti e secondo le norme comunitarie.

30. Le società tra professionisti costituite all'estero possono svolgere attività in Italia attraverso l'opera di soci e di collaboratori abilitati all'esercizio della professione in Italia.

La possibilità di istituire sedi in Italia di tali società è condizionata al rispetto delle norme della presente legge e di quelle vigenti per l'esercizio in Italia di ciascuna libera professione da parte di cittadini stranieri.

I professionisti italiani possono essere soci di società straniere.

31. Nelle società a responsabilità limitata, quando siano ammesse ai sensi del comma 2, la quota dei soci professionisti deve in ogni caso essere superiore ai due terzi del capitale sociale.

Nelle società di cui al comma 1, la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci iscritti in albi, elenchi o registri indicati nello statuto.

Le prestazioni professionali di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile possono essere eseguite solo dai soci iscritti in albi, elenchi o registri, indicati nello statuto, salvo quanto disposto dal comma 25.

Nella ragione sociale deve indicarsi che si tratta di società a responsabilità limitata – società tra professionisti (srl-stp).

32. Nelle società in accomandita semplice e per azioni, quando siano ammesse ai sensi del comma 2, possono essere accomandatari solo i soci iscritti negli albi, elenchi o registri indicati nello statuto.

La quota complessiva degli accomandatari deve superare in ogni caso il 51 per cento.

I soci accomandatari devono essere in numero non inferiore a cinque.

Le prestazioni professionali di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile possono essere eseguite solo dai soci accomandatari, salvo quanto disposto dal comma 25.

Nella ragione sociale deve indicarsi che si tratta di società in accomandita semplice – società tra professionisti (sas-stp) oppure di società in accomandita per azioni – società tra professionisti (sapa-stp).

33. Nelle società cooperative, quando siano ammesse ai sensi del comma 2, il numero dei soci non può essere inferiore a sei.

Sono ammessi come soci solo coloro che sono iscritti negli albi, elenchi o registri.

I controlli amministrativi sono esercitati sentiti gli ordini e i collegi professionali.

Per l'ammissione di nuovi soci e per il trasferimento delle quote è necessario il consenso di tutti i soci.

Le cooperative tra professionisti non sono soggette a fallimento.

L'accantonamento previsto dall'articolo 2536 del codice civile va eseguito nella misura del 10 per cento del reddito netto complessivo della società.

Nella ragione sociale deve indicarsi, dopo il tipo di società cooperativa, che si tratta di società tra professionisti (stp).

34. È vietato costituire, esercitare o dirigere società per l'esercizio delle attività professionali disciplinate dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile in forma diversa da quanto previsto nella presente legge.

La violazione del divieto di cui al comma 1 determina la nullità delle società e degli atti compiuti e costituisce infrazione disciplinare.

Sono abrogati l'articolo 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e la legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni.

All'articolo 2249 del codice civile è aggiunto infine il seguente comma:

«Le società tra professionisti sono disciplinate da apposita legge».

24.9

COSTA, GUBERT, TAROLLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24. – 1. L'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815 è abrogato, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma seguente.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per stabilire i requisiti e le condizioni per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, in forma societaria secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la forma societaria è consentita solo sotto la veste di società semplice o in norme collettive;

b) le categorie professionali che possono associarsi tra loro devono essere individuate tenendo conto delle caratteristiche proprie, in rife-

rimento al regime di organizzazione e responsabilità di ognuna di loro;

c) i professionisti cui sono attribuite pubbliche funzioni non possono associarsi con professionisti di altre categorie, se non che per lo svolgimento di attività diverse da quelle cui sono connesse, in modo diretto o indiretto, l'esercizio delle funzioni pubbliche;

d) ciascun professionista può partecipare a più di una società o associazione, purchè l'oggetto e le attività in concreto svolte da ognuna siano determinanti inequivocabilmente nei rispettivi atti costitutivi, con esclusione di qualsiasi possibile interferenza tra loro».

24.10 PASTORE, DI BENEDETTO, ASCIUTTI, SELLA DI MONTELUCE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24. - 1. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri di grazia e giustizia e della sanità, previo parere dei consigli nazionali degli ordini o collegi professionali di volta in volta interessati, adotta misure per la disciplina dell'esercizio in forma societaria delle libere professioni, sulla base dei seguenti criteri:

a) la società avente ad oggetto l'esercizio in comune di un'attività professionale per la quale è necessaria, ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, l'iscrizione in appositi albi od elenchi, deve agire sotto una ragione od una denominazione, sociale contenente l'indicazione di società per l'esercizio della specifica professione o gruppo di professioni;

b) tale società, ai fini della registrazione, dev'essere iscritta all'albo dell'ordine professionale corrispondente, con gli eventuali adattamenti normativi necessari per l'armonizzazione con le attuali disposizioni dei vari ordinamenti professionali, concepite per l'iscrizione delle sole persone fisiche;

c) il regime di circolazione delle quote o delle azioni dev'essere vincolato, secondo i criteri che seguono:

1) la metà del capitale sociale e dei diritti di voto dev'essere detenuta da professionisti esercenti in seno alla società stessa;

2) le azioni devono essere esclusivamente nominative;

3) i nuovi soci devono essere sottoposti all'approvazione (al gradimento) della maggioranza assoluta dei soci e devono essere professionisti iscritti all'albo;

d) ogni socio deve rispondere con tutti i suoi beni degli atti professionali compiuti e la società deve essere responsabile in solido con lui;

e) nella società in accomandita, i soci accomandatari devono essere professionisti iscritti all'albo ed il nuovo socio accomandatario deve essere di gradimento della totalità degli altri soci accomandatari;

f) nelle società in accomandita, la quota complessiva dei soci accomandatari deve superare in ogni caso il 51 per cento;

g) nelle società in accomandita, il numero dei soci accomandatari non dev'essere inferiore a cinque;

h) dev'essere previsto un regime di espropriazione forzata delle azioni o delle quote trasmesse in via successoria *mortis causa*, a terzi non professionisti, ad esempio, se nel termine di cinque anni gli aventi diritto del socio non hanno ceduto spontaneamente le quote o le azioni che detengono, la società deve ridurre il proprio capitale dell'ammontare corrispondente al valore nominale delle loro quote od azioni e può riacquistarle;

i) gli amministratori delle società devono essere in ogni caso soci iscritti all'albo;

j) l'incarico professionale può essere conferito direttamente alla società oppure al singolo socio, ma l'incarico conferito al singolo socio estende i suoi effetti alla società;

l) nelle società cooperative, per l'ammissione di nuovi soci e per il trasferimento delle quote è necessario il consenso di tutti i soci;

m) è vietata la costituzione di società tra un numero di professionisti superiore ad 1/20 del totale dei professionisti iscritti nell'albo del medesimo ordine o collegio periferico, fatta eccezione per il numero minimo di cinque soci.

2. Quali ulteriori criteri direttivi, deve farsi riferimento, ai principi desumibili dalla legge istitutiva delle società di revisione, in quanto applicabili.

3. Dalla data di entrata in vigore del primo dei regolamenti di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, incompatibili con la nuova disciplina ed individuate dallo stesso regolamento».

24.13

PALUMBO

Sopprimere il comma 1.

24.7

WILDE, LAGO, MORO

Al comma 2, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» inserire le seguenti: «e con il Ministro della sanità».

24.6

WILDE, LAGO

Al comma 2, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» inserire le seguenti: «e, per quanto di competenza, con il Ministro della sanità».

24.6 (Nuovo testo)

WILDE, LAGO

Al comma 2, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «centoventi».

24.14

COVIELLO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, diverse da quelle di carattere sanitario. I requisiti per l'esercizio delle attività di carattere sanitario sono stabiliti, ai sensi della citata disposizione della legge n. 400 del 1988, con decreto del Ministro della sanità, che deve indicare, comunque, in quali casi e a quali condizioni l'esercizio di prestazioni sanitarie possa essere effettuato da società costituite da soggetti appartenenti alla stessa professione e prevedere la possibilità di costituzione di società che abbiano ad oggetto la predisposizione, la gestione e l'organizzazione dei mezzi strumentali necessari per l'esercizio dell'attività professionale, senza pregiudicare il rapporto diretto e personale del sanitario con il paziente».

24.3

IL GOVERNO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In attesa della fissazione dei nuovi requisiti, di cui al comma precedente, si continua ad applicare la disciplina di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815».

24.12

MORO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, fissa con decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti e i requisiti per la costituzione di società per l'esercizio delle attività sanitarie».

24.11

TRAVAGLIA, TOMASSINI, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTESILVANO, ASCIUTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, fissa con decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti e i requisiti per la costituzione di società per l'esercizio delle attività sanitarie».

24.5

RIPAMONTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400, fissa con decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti e i requisiti per la costituzione di società per l'esercizio delle attività sanitarie».

24.2

NAPOLI Robero

Art. 25.

Sopprimere l'articolo.

25.1

WILDE, LAGO

Al comma 1, lettera a), aggiungere alla fine le seguenti parole: «“e le parole un numero di soci inferiore a 50» sono sostituite dalle seguenti: «un numero di soci inferiore 20”».

Conseguentemente alla lettera c) sostituire la parola: «50» con la seguente: «20».

25.2

GUBERT, TAROLLI

Art. 27.

Sopprimere l'articolo.

27.1

SELLA DI MONTELUCE, ASCIUTTI, TRAVAGLIA, ROTELLI, FUMAGALLI CARULLI, BUCCIERO

Sopprimere l'articolo.

27.3

GUBERT, TAROLLI

Sopprimere il comma 1.

27.4

GUBERT, TAROLLI

Sopprimere il comma 2.

27.2

GUBERT, TAROLLI

Art. 28.

Sopprimere l'articolo.

28.1

RIPAMONTI

Al comma 1, dopo le parole: «antecedenti al 1996» sostituire la parola: «ed» con le seguenti: «anche se».

28.2

MONTAGNINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su convenzione con le Organizzazioni sindacali artigiane a carattere nazionale, ad assumere il servizio di riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, con le modalità ed i criteri stabiliti per la esazione dei diritti annuali di cui al precedente comma 1, ad esclusione della sovrattassa per ritardato pagamento, semprechè il servizio di riscossione non sia pregiudievole per il corrente adempimento dei compiti dell'istituto camerale, che siano rimborsate le spese incontrate per il suo espletamento e che le Camere medesime siano esonerate da ogni responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione predetta.

28.3

GIARETTA

Art. 29.

Sopprimere l'articolo.

29.3

NAVA, ASCIUTTI, SELLA DI MONTELUCE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. – 1. Gli atti e i fatti per i quali la legge prescrive la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e nel Bollettino ufficiale delle società cooperative sono soggetti solo a iscrizione o deposito nel registro delle imprese.

2. Sono quindi soppressi gli indicati Bollettini ufficiali ed è abrogato l'articolo 2457-ter del codice civile.

Il Governo è autorizzato ad emanare, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, un regolamento per individuare tutte le norme abrogate in materia nonchè per coordinare le disposizioni del presente articolo al vigente ordinamento; i riferimenti fatti esclusivamente ai Bollettini ufficiali di cui sopra, si intendono effettuati al registro delle imprese».

29.1 PASTORE, DI BENEDETTO, ASCIUTTI, SELLA DI MONTELUCE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La pubblicazione nei Bollettini di cui al comma 1 cessa di avere effetto con la pubblicazione degli atti e dei fatti per i quali sia stata richiesta la pubblicazione anteriormente al 1° gennaio 1998».

29.2 NAVA, ASCIUTTI, SELLA DI MONTELUCE

Art. 31.

Sopprimere l'articolo.

31.2 RIPAMONTI

Sopprimere il comma 1.

31.1 MARINO

Art. 32.

Sopprimere l'articolo.

32.1 PASTORE, DI BENEDETTO, ASCIUTTI, SELLA DI MONTELUCE

